



CORTE D'APPELLO DI TARANTO
SEZIONE PENALE

RITO ASSISE APPELLO
AULA BUNKER - EX CORTE D'APPELLO

DOTT. ANTONIO DEL COCO	Presidente
DOTT. UGO BASSI	Giudice Consigliere
DOTT. MARIO BARRUFFA	Procuratore Generale
DOTT.SSA G. CANNARILE	Sostituto Procuratore
DOTT. R. GRAZIANO	Sostituto Procuratore
DOTT.SSA BARBARA CAPOZZA	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENO TIPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 62

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 6/23 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA +ALTRI

UDIENZA DEL 21/06/2024

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2024609912571

Esito: RINVIO AL 28/06/2024 10:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

REPLICHE DELLA PROCURA.....	14
REPLICHE DEL PROCURATORE GENERALE, DOTTOR M. BARRUFFA.....	14
REPLICHE DEL SOSTITUTO PROCURATORE, DOTTOR R. GRAZIANO.....	35
REPLICHE DEL PROCURATORE GENERALE, DOTTOR M. BARRUFFA.....	45
REPLICHE DEL SOSTITUTO PROCURATORE, DOTTORESSA G. CANNARILE.....	53

CORTE D'APPELLO DI TARANTO
SEZIONE PENALE
RITO ASSISE APPELLO
Procedimento penale n. 6/23 R.G. - 938/10 R.G.N.R.
Udienza del 21/06/2024

DOTT. ANTONIO DEL COCO	Presidente
DOTT. UGO BASSI	Giudice Consigliere
DOTT. MARIO BARRUFFA	Procuratore Generale
DOTT.SSA G. CANNARILE	Sostituto Procuratore
DOTT. R. GRAZIANO	Sostituto Procuratore
DOTT.SSA BARBARA CAPOZZA	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +ALTRI -

PRESIDENTE A. DEL COCO - Iniziamo con la costituzione delle Parti, poi qualche comunicazione e poi andremo avanti con il programma dell'udienza già stabilito.
Grazie.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Buongiorno a tutti.

- Riva Nicola, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, assente, sostituito - 97, quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- Riva Fabio Arturo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Luca Perrone, presente.
- Capogrosso Luigi, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Vincenzo Vozza, presente.
- Andelmi Marco, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Raffele Errico e Pasquale Lisco. È presente il secondo anche in sostituzione del primo.

- Cavallo Angelo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Centonze e Lodovica Beduschi. E' presente il secondo anche in sostituzione del primo.
- Di Maggio Ivan, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza, assenti, sostituiti dall'Avvocato Lodovica Beduschi.
- De Felice Salvatore, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Leonardo Lanucara, assente e sostituito dall'Avvocato Pasquale Lisco e con l'Avvocato Luca Sirotti (del Foro di Bologna), assente e sostituito - 97 quarto comma - dall'Avvocato Lisco.
- D'Alò Salvatore, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Centonze e Carlo Baccaredda Boy, assenti e sostituiti dall'Avvocato Beduschi.
- Perli Francesco, libero, già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giorgio Gallico (del Foro di Brescia) e Guido Camera (del Foro di Milano) che sono assenti e sostituiti - 97 quarto comma - dall'Avvocato Urso.
- Ferrante Bruno, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso; Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco. E' presente il secondo anche in sostituzione del primo.
- Buffo Adolfo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso. Avvocati Vito Ippedico (del Foro di Trani) e Carlo Sassi (del Foro di Milano), assenti. 97 quarto comma, l'Avvocato Carmine Urso.
- Colucci Antonio, libero, già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaetano Vitale (del Foro di Taranto) che è assente e sostituito - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- Giovinazzi Cosimo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese, assente, sostituito - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- Di Noi Giuseppe, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi, assenti e sostituiti - per delega orale - dall'Avvocato Pasquale Lisco.
- Raffaelli Giovanni, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Santoro che è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Giovanni Orfino.
- Palmisano Sergio, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco. È presente il secondo anche in sostituzione del primo.
- Dimastromatteo Vincenzo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli

Avvocati Errico e Lisco. E' presente il secondo anche in sostituzione del primo.

- Ceriani Alfredo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gaetano Melucci e Stefano Lojacono (del Foro di Brescia), entrambi assenti e sostituiti - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- Rebaioli Giovanni, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giandomenico Caiazza e Daniele Convertino. E' presente il secondo anche in sostituzione del primo.
- Pastorino Agostino, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gaetano Melucci e Carmine Urso. E' presente il secondo in sostituzione del primo, 97 quarto comma.
- Bessone Enrico, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Voza (presente) e Gaetano Melucci (assente).
- Florido Giovanni, libero, già presente, oggi presente, rappresentato e difeso dagli Avvocati Carlo Petrone e Claudio Petrone che sono entrambi assenti e sostituiti - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- Conserva Michele, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso. Avvocati Michele Rossetti e Laura Palomba, entrambi presenti.
- Specchia Vincenzo, libero, già presente, oggi presente, rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Sambati (del Foro di Lecce) che è assente e sostituito - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- Liberti Lorenzo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso di fiducia dall'Avvocato Carlo Raffo, assente e sostituito - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- - Veste Angelo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato dall'Avvocato Massimiliano Madio, assente e sostituito - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- De Michele Cataldo, libero, già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Enzo Sapia, assente e sostituito - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- Vendola Nicola, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso. Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello, assente, sostituito - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.

AVVOCATO I. RUTIGLIANO - Buongiorno. È sostituito, con delega orale, dall'Avvocato Rutigliano Ilaria. Grazie.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

- Pentassuglia Donato, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giandomenico Bruni (del Foro di Taranto) che è assente e sostituito

- per delega orale - dall'Avvocato Laura Palomba.

- Antonicelli Antonello, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Francesco Marzullo (del Foro di Bari) che è assente.

AVVOCATO I. RUTIGLIANO - Sostituito sempre dall'Avvocato Rutigliano, con delega orale.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Avvocato Ilaria Rutigliano.

- Fratojanni Nicola, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso. Avvocati Stefano Dal Corso (del Foro di Pisa) e Francesco Zaccaria (del Foro di Taranto).

AVVOCATO I. RUTIGLIANO - Sostituiti dall'Avvocato Rutigliano.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

- Pellegrino Davide Filippo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Michele Laforgia, assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Giovanni Orfino.
- Blonda Massimo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Modesti (del Foro di Bari) che è assente e sostituito - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- Assennato Giorgio, libero, già presente, oggi non comparso, con l'Avvocato Michele Laforgia, sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Orfino.
- Pelaggi Luigi, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Antonio Bana e Maria Edwige Mattesi, assenti, sostituiti - 97 quarto comma - dall'Avvocato Urso.
- Romeo Caterina Vittoria, libera, già dichiarata assente, oggi non comparsa, con gli Avvocati Luca Sirotti e Maddalena Rada (del Foro di Bologna) che sono entrambi assenti e sostituiti - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- Palmisano Pierfrancesco, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luca Italiano (del Foro di Bari).

AVVOCATO I. RUTIGLIANO - Sostituito dall'Avvocato Rutigliano.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Okay.

- Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S., con l'Avvocato Francesco Paolo Garzone (del Foro di Taranto) che è assente e sostituito - 97 quarto comma - dall'Avvocato Urso.
- Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con gli Avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci che sono assenti e sostituiti - per delega orale - dall'Avvocato Federica Perpignano.
- Riva Forni Elettrici S.p.A., con gli Avvocati Pasquale Annicchiarico che è assente e Carlo Enrico Paliero (del Foro di Milano) che è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Ciro Luccarelli (del Foro di Milano).

Responsabili Civili:

- Regione Puglia, con l'Avvocato Alessandro Amato (del Foro di Bari) che è assente.

AVVOCATO I. RUTIGLIANO - Sostituito dall'Avvocato Rutigliano.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Avvocato Rutigliano.

Responsabili Civili:

- Riva Forni Elettrici, con l'Avvocato Pasquale Annicchiario che è assente.
- Partecipazioni Industriali S.p.A., già Riva Fire S.p.A., con l'Avvocato Francesco Paolo Garzone (del Foro di Taranto), assente.

Parti Civili...

AVVOCATO S. LOJACONO - Scusi, è sopraggiunto l'Avvocato Lojacono per Ceriani.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Approfitto anche - chiedo scusa, Presidente - per comunicare che ho ricevuto delega orale per sostituire il collega Sambati. Grazie.

AVVOCATO G. MELUCCI - Anche l'Avvocato Melucci ha ricevuto delega orale dal collega Vitale, nell'interesse di Colucci Antonio.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Parti Civili:

Romandini Luigi, presente, con l'Avvocato Riccardo Mele (del Foro di Brindisi) che è presente.

L'Avvocato Alessandro Apolito (del Foro di Taranto) è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Vittoria Dettoli, presente.

L'Avvocato Daniela Cagnazzo (del Foro di Taranto) è assente.

Avvocato Andrea Silvestre è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Rosaria Lenti.

L'Avvocato Antonietta Ricci (del Foro di Taranto) è presente.

L'Avvocato Caterina Argese è assente.

Avvocato Raffaella Cavalchini (del Foro di Taranto) è presente.

Si dà anche atto, ai fini della pratica forense, della presenza della Dottoressa Valentina De Giorgio.

L'Avvocato Rosaria Lenti è presente.

L'Avvocato Francesca Grazia Conte (del Foro di Lecce) è assente.

L'Avvocato Cosimo Antonicelli (del Foro di Taranto) è assente.

L'Avvocato Cosimo Manca (del Foro di Lecce) è assente.

L'Avvocato Dionigi Rusciano (del Foro di Taranto) è assente.

L'Avvocato Donato Salinari è assente.

L'Avvocato Eligio Curci è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Eliana Baldo, presente.

L'Avvocato Ernesto Aprile (del Foro di Lecce) è assente.

L'Avvocato Ezio Bonanni (del Foro di Roma) è sostituito - per delega scritta - dall'Avvocato Michele Fumarola.

AVVOCATO M. FUMAROLA - Sì. Siccome poi io mi devo allontanare, lascio in sostituzione il

collega Pentassuglia.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

L'Avvocato Fabrizio Lamanna...

(L'Avvocato Ricci interviene fuori microfono)

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Lamanna è assente e sostituito, temporaneamente, dall'Avvocato Ricci.

L'Avvocato Fausto Soggia è assente.

L'Avvocato Enzo Pellegrin (del Foro di Torino) è assente.

(L'Avvocato Ricci interviene fuori microfono)

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Antonietta Ricci sostituisce l'Avvocato Enzo Pellegrin (del Foro di Torino).

L'Avvocato Gianluca Vitale (del Foro di Torino) è assente. Sempre l'Avvocato Ricci in sostituzione.

L'Avvocato Filiberto Catapano Minotti è presente. Credo che siano presenti la signora Gravame Fulvia e Marescotti Alessandro, giusto?

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Esattamente, sì.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Francesco Di Lauro (del Foro di Taranto) è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Anna Mariggì.

L'Avvocato Francesco Nevoli è assente.

L'Avvocato Francesco Tanzi (del Foro di Taranto) è assente.

AVVOCATO E. GIANNETTA - E' assente e sostituito dall'Avvocato Enrica Giannetta.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Avvocato Enrica Giannetta per delega orale.

L'Avvocato Cataldo Pentassuglia è presente.

AVVOCATO C. PENTASSUGLIA - La parte è assente.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Giuseppe Iaia (del Foro di Taranto) è assente.

AVVOCATO E. BALDO - Sostituito - con delega orale - dall'Avvocato Eliana Baldo.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Giuseppe Sernia è presente.

L'Avvocato Leonardo Laporta (del Foro di Taranto) è assente e sostituito dall'Avvocato Eliana Baldo.

L'Avvocato Francesco Marra (del Foro di Lecce) è assente.

L'Avvocato Rosario Orlando è assente.

L'Avvocato Maria Luigia Tritto è assente.

L'Avvocato Nicola Di Bello è assente.

L'Avvocato Massimiliano Del Vecchio è assente.

L'Avvocato Massimo Di Celmo è assente.

L'Avvocato Mimmo Lardiello è assente.

L'Avvocato Beatrice Armienti è assente.

L'Avvocato Patrizia Boccuni è assente.

L'Avvocato Nicola Massimo Tarquinio è assente.

L'Avvocato Orazio Vesco (del Foro di Brindisi)...

AVVOCATO R. MELE - Sostituito - con delega orale - dall'Avvocato Riccardo Mele.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Fabio Petruzzi è assente.

L'Avvocato Paola De Filippo è assente.

L'Avvocato Pierfrancesco Lupo è assente.

L'Avvocato Pierluigi Morelli è assente.

L'Avvocato D'Alena Maria Rosaria è assente.

L'Avvocato Roberto Prete (del Foro di Taranto) è assente.

Avvocato Salvatore D'Aluiso (del Foro di Bari) è assente e sostituito - per delega scritta -
dall'Avvocato Daniela De Marca.

L'Avvocato Marco Fumarola è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Rosaria
Lenti.

L'Avvocato Sergio Bonetto è assente e sostituito dall'Avvocato Ricci.

AVVOCATO A. RICCI - Per l'Avvocato Bonetto sono presenti anche le Parti Civili Semeraro
Lorenzo, Chiedi Pietro e Calderazzi Margherita. Per l'Avvocato Lamanna è presente la
Parte Civile Fasano Ciro.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

Avvocato Daniele D'Elia (del Foro di Taranto)...

AVVOCATO E. BALDO - Sostituito - con delega orale - dall'Avvocato Eliana Baldo.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Gabriella Eletti (del Foro di Bari) è assente e
sostituita dall'Avvocato Eliana Baldo.

L'Avvocato Simone Sabattini (del Foro di Bologna) è assente.

L'Avvocato Tatiana Della Marra (del Foro di Roma) è assente.

AVVOCATO E. BALDO - Sostituita - con delega orale - dall'Avvocato Eliana Baldo.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Sì.

L'Avvocato Giovanni Paolo Allena (del Foro di Sassari) è sostituito dall'Avvocato Baldo, come
la scorsa volta.

AVVOCATO E. BALDO - Sì, sì.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

L'Avvocato Valerio Sgarrino è assente è sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Vittoria Dettoli.

L'Avvocato Viviana Lanzalonga è presente.

L'Avvocato Salvatore Colangelo, per l'Avvocatura dello Stato, è assente.

L'Avvocato Enzo Luca Fumarola...

AVVOCATO E. BALDO - Sostituito - con delega orale - dall'Avvocato Eliana Baldo.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

L'Avvocato Anna Murianna... Avvocato Anna Mariggì, presente.

L'Avvocato Basilio Puglia è assente.

L'Avvocato Stefano Defrancesco...

AVVOCATO R. MELE - Sostituito - con delega orale - dall'Avvocato Riccardo Mele.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Avvocato Orazio Cantore...

AVVOCATO O. CANTORE (*fuori microfono*) - Presente. Parte assente.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Eliana Baldo è presente.

L'Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca è assente e sostituita - per delega orale - dall'Avvocato Vittoria Dettoli.

AVVOCATO E. BALDO - Chiedo scusa, Dottoressa, per me è presente in aula anche il signor Angelo Fornaro.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Per chi?

AVVOCATO E. BALDO - Eliana Baldo.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Adriano Minetola è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Baldo...

AVVOCATO G. LEUZZI - No. L'Avvocato Minetola è sostituito dall'Avvocato Giuliano Leuzzi.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

L'Avvocato Carlo Rienzi (del Foro di Roma)...

AVVOCATO G. LEUZZI - Sempre Avvocato Giuliano Leuzzi.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Giuliano Leuzzi è presente.

AVVOCATO G. LEUZZI - E anche Vincenzo Rienzi.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Vincenzo Rienzi è sostituito sempre da lei, giusto?

AVVOCATO G. LEUZZI - Sì.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Maria Antonietta D'Elia (del Foro di Taranto) è presente.

L'Avvocato Claudia Ricci (del Foro di Roma) è sostituita - per delega scritta - dall'Avvocato D'Elia.

L'Avvocato Annalisa Montanaro è presente.

L'Avvocato Giuseppe Lecce è assente.

L'Avvocato Andrea Mancini è assente.

AVVOCATO R. LENTI - Chiedo scusa, per l'Avvocato Silvestre - che sostituisco - sono presenti De Padova Giambattista e Pillinini Margherita. Grazie.

AVVOCATO LANZALONGA - Chiedo scusa, l'Avvocato Viviana Lanzalonga sostituisce - con delega orale - l'Avvocato Andrea Mancini.

AVVOCATO G. BRUNI - L'Avvocato Bruni per Pentassuglia. Chiedo scusa, Presidente.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Do lettura delle Persone Offese presenti al momento dell'inizio dell'udienza. Poi mi direte chi è sopraggiunto, anche se dovremmo aver già verbalizzato qualcuno. Fornaro Angelo è presente; Chiedi Pietro è presente; Fasano Ciro è presente; per PeaceLink sono presenti Marescotti e Gravame; Romandini è presente; De Padova è presente; Pillinini è presente. Ditemi chi non ho chiamato.

AVVOCATO A. RICCI (*fuori microfono*) - Margherita Calderazzi.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Sì.

(Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE A. DEL COCO - Semeraro Lorenzo e Antonia Dell'Anna.

(L'Avvocato Conte interviene fuori microfono)

PRESIDENTE A. DEL COCO - L'abbiamo già fatto, Avvocato.

La Corte ha provveduto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche dello Slai Cobas.

Poi abbiamo provveduto anche alla liquidazione del perito, relativa alla formazione delle copie.

Poi ancora devo dare atto che è stata avanzata - io l'ho trovata sulla posta questa mattina (ritengo che sia quella la data del deposito) - dall'Avvocato Carlo Rienzi, per il Codacons, istanza - alla Corte ovviamente - di revoca dell'ordinanza con cui la Corte ha sospeso le liquidazioni delle somme a titolo di provvisionale e ha avanzato altresì richiesta di raddoppio della liquidazione delle somme a titolo di provvisionale con riferimento alla posizione della sua assistita. All'istanza vi sono anche altri allegati. È agli atti, per chi ne volesse prendere contezza. Mi aspetto che, nella prossima udienza, il Professor Avvocato Renzi ci illustrerà la sua richiesta in relazione appunto al duplice aspetto della stessa. Oltre...

AVVOCATO G. LEUZZI - Mi scusi se la interrompo, Presidente. Essendo in sostituzione dell'Avvocato Rienzi, se vuole, brevemente...

PRESIDENTE A. DEL COCO - Non oggi.

AVVOCATO G. LEUZZI - Va bene.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Oggi il programma è diverso. Aspetto dalle Parti Civili... lo dissi già la scorsa volta e lo ribadisco a quest'udienza. La prossima udienza sarà per le repliche delle Parti Civili. Quindi quale migliore occasione? Oggi è dedicata alle repliche della Procura Generale.

Detto questo, mi aspetto dalle Parti Civili la consegna o il deposito della indicazione di tutti coloro che interverranno, con una sorta di programma. Lo dissi già la scorsa volta e lo ribadisco quest'oggi.

Da ultimo, la Corte è a conoscenza che per il 12 luglio è stata proclamata astensione dall'attività di udienza da parte dell'Unione Camere Penali. Allora vi invito - e tra un attimo vi spiegherò anche perché - ad inviare alla Cancelleria le adesioni all'astensione. Per un motivo molto semplice: perché in questo modo... ovviamente, se l'udienza dovesse saltare - la Corte alla prossima udienza vi indicherà quale sarà la successiva - andremmo direttamente all'altra, senza venire qui il 12. Anche perché la città di Taranto ha dei problemi di comunicazione in questo momento in quanto una parte della strada che conduce al rione Paolo VI è bloccata ed è bloccata fino al 2, presumibilmente. Potrebbe essere bloccata anche successivamente. Quindi è inutile stare a creare disagi a voi e a noi che veniamo da fuori. Quindi in quella sede - la prossima volta - se ci farete avere le vostre adesioni all'astensione noi rinvieremo all'udienza successiva. Va bene? L'udienza successiva, ovviamente, si dovrà tenere necessariamente a settembre perché abbiamo il dovere di rispettare un periodo in cui non si possono tenere ulteriori udienze perché i colleghi possano scrivere e depositare le sentenze prima della fine di luglio. Sono stato chiaro? Quindi - mi raccomando - vi rivolgo questo invito accuratamente, perché così eviteremo per tutti disagi.

Detto questo, se non ci sono altre questioni, io darei la parola al Dottor Barruffa per le repliche della Procura Generale ai rilievi svolti fino ad ora dai difensori.

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, chiedo scusa, solo per non interrompere il Dottore subito dopo. L'Avvocato Carlo Raffo per il Professor Liberti. Volevo dare atto della mia presenza.

AVVOCATO M.E. MATTESI - Chiedo scusa. Buongiorno. L'Avvocato Mattesi. Grazie.

AVVOCATO A. DE CATALDO - Presidente, chiedo scusa, l'Avvocato Angelo De Cataldo in sostituzione dell'Avvocato Orlando per il Comune di Taranto.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie. Abbiamo finito? Grazie.

REPLICHE DELLA PROCURA

PRESIDENTE A. DEL COCO - Prego, Procuratore Generale.

REPLICHE DEL PROCURATORE GENERALE, DOTTOR M. BARRUFFA

P.G. M. BARRUFFA - Grazie, signor Presidente.

Mi permetta, signor Presidente, di rivolgere un primo luogo un deferente salute alla Corte in questa composizione e a tutti i difensori presenti in aula, dei quali ho apprezzato gli interventi.

Le questioni preliminari, signor Presidente, sulle quali i difensori hanno articolato - nelle scorse udienze - le ragioni delle eccezioni ripropongono i temi esposti nella parte introduttiva dei motivi di gravame. Taluni argomenti sono stati affrontati da numerosi difensori; di talché le mie riflessioni - diciamo per ragioni di economia espositiva, perché affronterò tutte le questioni - si soffermeranno sulle eccezioni processuali più diffusamente trattate, senza tuttavia trascurare quelle più isolate. Appare comunque evidente che gli argomenti esaminati nel corso di queste prime udienze - signor relatore - abbiano riguardato a grandi linee ed in via decrescente - tra virgolette - le problematiche della competenza nei procedimenti ex Articolo 11, la competenza territoriale della Corte d'Assise di prime cure, le eccezioni di nullità sollevate in occasione della emissione del secondo decreto di citazione a giudizio, le nullità connesse alla formazione degli atti del fascicolo del dibattimento, le nullità connesse alla utilizzabilità dei dati emersi nel corso dell'incidente probatorio, le nullità dell'ordinanza ammissiva dell'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero e così via, sino alle questioni relative alla costituzione delle Parti Civili nei confronti delle società Responsabili Civili ed imputate degli illeciti sanzionati dal Decreto Legislativo 231/2001.

Detto questo, passo subito ad affrontare un tema che è stato affrontato da numerosi Avvocati: dall'Avvocato Annicchiario - che, purtroppo, oggi non c'è - dagli Avvocati Melucci e Lojacono (per Ceriani Alfredo), dall'Avvocato Caiazza (originariamente per Girolamo Archinà, adesso per Rebaioli) unitamente agli Avvocati Lojacono e Daniele Convertino, dagli Avvocati Luca Sirotti e Lorenzo Mariucci e dagli Avvocati Melucci e Carmine Urso (per Pastorino Agostino), dagli Avvocati Melucci e Voza (per Bessone Enrico), dal Professore Centonze e dall'Avvocato Baccaredda Boy (per Salvatore d'D'Alò ed Ivan Di Maggio), dagli Avvocati Leonardo Lanucara e Luca Sirotti (per De Felice Salvatore), dagli Avvocati Michele Rossetti (per Conserva Michele) e dall'Avvocato Carlo Raffo (per Lorenzo Liberti), dagli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco (per Andelmi Marco) ed ancora dall'Avvocato Centonze (per Angelo Cavallo) e

dall'Avvocato Luca Perrone (per Fabio Arturo Riva). Quindi si tratta di un tema particolarmente sentito dalla Difesa, al quale io dedicherò qualche minuto delle mie riflessioni.

Con i motivi di gravame, il nutrito gruppo di difensori che ho appena indicato impugnava le ordinanze del 18 luglio del 2016 e quella del primo marzo del 2017 emesse dalla Corte d'Assise di Taranto che si era pronunciata sulla questione della competenza ex Articolo 11 (questione oggi riproposta innanzi alla Corte). Risulta infatti che, alle udienze dibattimentali del 18 luglio del 2016 e del 12 ottobre del 2016, le Difese degli imputati avessero reiterato le eccezioni di incompetenza della Corte d'Assise già avanzate nella fase dell'udienza preliminare. Mi riferisco a quelle del primo luglio del 2015 (Dottoressa Gilli) e febbraio 2016 (Dottoressa De Simone). Le eccezioni riproposte dinanzi alla prima Corte d'Assise afferivano a due posizioni: quella dell'Avvocato Nicola Russo e quella dell'Avvocato Giacobelli. La Corte aveva rigettato le questioni dopo avere constatato che l'Avvocato Giacobelli - il cui atto di costituzione di Parte Civile in questo processo penale era stato depositato a maggio del 2016 - aveva svolto funzioni di Giudice di Pace presso l'ufficio del Giudice di Pace di Taranto dal '94 sino al 2015. Tanto si evince dal decreto di nomina del Ministero di Grazia e Giustizia - o di Giustizia - e dalla consultazione effettuata dalla Corte presso il Cosmag del CSM. L'incarico era durato quindi fino al dicembre 2015, com'è dimostrato da una sentenza - forse l'ultima sentenza - emessa dall'Avvocato Giacobelli nel dicembre 2015. L'Avvocato Russo invece si è costituito Parte Civile in questo procedimento penale il 16 luglio 2014, per poi rinunciarvi nell'ottobre dello stesso anno. Questi aveva anche presentato, signori della Corte, un esposto al Procuratore della Repubblica di Potenza autonomamente, alcuni mesi prima, mentre era ancora in servizio presso l'ufficio del Giudice di Pace di Taranto.

Tanto premesso va detto, preliminarmente, che è pacifico - su questo punto - che il principio su cui si fonda l'Articolo 11 trovi applicazione anche nei confronti dei Magistrati onorari secondo una giurisprudenza di facile consultazione alla quale io rinvio la lettura. Questo per la esigenza di garantire che il processo penale - attenzione, signori Giudici Popolari - si svolga ed appaia svolgersi in piena imparzialità, potendo questa imparzialità essere alterata o apparire alterata dalla circostanza che a giudicare di un reato nel quale è indagato, imputato, offeso o danneggiato un Magistrato sia un Giudice che appartenga allo stesso distretto in cui il detto Magistrato ha esercitato o sia venuto ad esercitare le sue funzioni ed abbia con quello - col Giudice che lo deve giudicare - un rapporto di colleganza o di normale frequentazione. Questa è dunque - attenzione - la ratio della norma che ispira l'Articolo 11. Il fine che la legge persegue è quello di scongiurare -

seguitemi bene - il pericolo che la continuità dell'incarico assunto dal Magistrato onorario coinvolto nel procedimento penale, in servizio in un ufficio giudiziario compreso nel distretto ove il procedimento dovrebbe essere celebrato, possa influenzare l'imparzialità del giudizio - come? - condizionando psicologicamente il Giudice e quindi ledere l'immagine pubblica della neutralità ed imparzialità della giustizia.

La Prima Corte d'Assise, interpretando l'Articolo 11 nel senso che ho appena indicato, ha spiegato che deve sussistere in concreto un attuale pericolo che il rapporto di colleganza, di frequentazione incida sull'imparzialità e terzietà del Giudice in modo effettivo o anche apparente. Questo perché, come appare facilmente intuibile - e lo capiscono anche i non esperti del diritto - la cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario, per come più avanti vi dirò, inevitabilmente incide sul rapporto di colleganza, di frequentazione ormai cessato e quindi sul condizionamento che l'appartenenza all'ordine giudiziario potrebbe avere sulla decisione finale del Giudice.

L'assunto che è stato statuito dalla Corte, a mio avviso, appare condivisibile perché nello stesso senso si è pronunciata - attenzione - anche la Corte Costituzionale con un'ordinanza (la numero 163 del 2013) più volte evocata - ma con un'altra prospettiva - anche dai difensori rovesciandone il contenuto, secondo cui è stata ritenuta... l'ordinanza della Corte ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli Articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di illegittimità dell'Articolo 11 sollevata dal G.I.P. di Catania nella parte in cui ha ritenuto di sollevare una questione di costituzionalità della norma nella parte cui l'Articolo 11 non comprende il caso in cui la persona interessata abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario. Ma perché il legislatore non l'ha specificato? Ha fatto riferimento solamente a quei due casi sui quali abbiamo ascoltato tutta la Difesa soffermarsi. Ma quello è il dato letterale della norma! La ratio è quella che vi ho spiegato! Il G.I.P. di Catania ha precisato: "...abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario quantomeno per un apprezzabile lasso di tempo". Questa è una locuzione sulla quale si è soffermata anche la Corte Costituzionale per dire che la questione era manifestamente infondata. Questo perché - ha spiegato la Corte Costituzionale - spetta al legislatore il compito di individuare, secondo dei criteri di ragionevolezza, quelle particolari situazioni - sono state chiamate "di consuetudine professionale", "di frequentazione", "di colleganza", "di rapporti tra soggetti" - tali da giustificare in via generale ed astretta - perché il legislatore interviene in maniera generale ed astratta - una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza, tra i quali appunto è ricompreso il nesso tra il luogo del fatto e il luogo dove deve celebrarsi il procedimento (il luogo del giudizio).

Sicché - ha proseguito la Corte Costituzionale - la regola che dispone l'applicazione della

disciplina ordinaria (quella che è stata applicata in concreto) ai procedimenti riguardanti i Magistrati - attenzione: parliamo di persone ormai prive di funzioni giudiziarie, non di colleghi Magistrati trasferiti - appare ragionevole (così ha sostenuto la Corte Costituzionale). La Corte Costituzionale ha detto che questa norma appare ragionevole perché le eventuali particolarità dei singoli casi che si possono verificare in concreto nelle varie situazioni giudiziarie - le più inimmaginabili - possono trovare una fisiologica soluzione mediante ricorso agli istituti della astensione e della ricsuzione che sono due istituti giuridici che noi tutti conosciamo qui e sui quali non intendo più interloquire.

I difensori hanno poi - facendo il proprio dovere - rappresentato una singolarità dell'atto di diffida... messa in mora dell'Avvocato Giacobelli - il 21 ottobre del 2010 - il quale ha notificato proprio all'Ilva un atto con il quale, assumendo di essere proprietario di un terreno posto nel Comune di Crispiano, aveva richiesto il risarcimento dei danni: all'Ilva! Sul detto atto, la prima Corte si è pronunciata sostenendo che quello del Giacobelli non costituisse un atto formale e idoneo a giustificare la deroga in base all'Articolo 11. E coerenti, a mio avviso, sono i richiami fatti alla giurisprudenza della Cassazione secondo cui - anche qui io non mi dilungo (basta prendere un Codice commentato che si ritrova la sentenza) - è subordinato alla condizione che il Magistrato assuma formalmente nel processo penale lo status di imputato, ovvero di persona danneggiata o offesa attraverso le iniziative formali previste dall'ordinamento, non attraverso una diffida fatta all'Ilva. Ha ritenuto la Prima Corte che il caso denunciato dai difensori fosse del tutto estraneo al procedimento perché poi si è tramutato in un formale atto di costituzione di Parte Civile ma - attenzione - quando ormai il Giacobelli era definitivamente fuoriuscito dall'ordine giudiziario. Da ciò consegue che la cessazione dall'ufficio del Giudice di Pace dell'Avvocato Giacobelli esclude, a mio avviso, l'applicazione dell'Articolo 11 alla luce dell'interpretazione data dalla Corte Costituzionale.

Quanto al Russo va detto in primo luogo che, pur avendo questi assunto nel corso dell'udienza preliminare il formale ruolo di Parte Civile costituita per un periodo di quattro mesi, non è più titolare di alcuna formale pretesa risarcitoria nei confronti degli imputati, è uscito fuori. La sua qualifica di persona danneggiata o persona offesa dal reato non risulta più formalmente inserita nel processo penale. Anzi, essendo formalmente fuoriuscito dal processo - ha sostenuto nell'ordinanza impugnata la Corte - le doglianze non hanno assunto rilevanza nei termini che sono indicati dalla interpretazione della Corte Costituzionale. In altri termini - si legge nell'ordinanza impugnata - la Corte, non dovendo più pronunciarsi su alcuna pretesa avanzata dal Russo... non può dirsi

nemmeno incrinata in alcun modo la terzietà e l'imparzialità del Giudice essendo eliminato in radice - ha sostenuto la Prima Corte d'Assise - qualsiasi sospetto di parzialità determinato da quel rapporto di colleganza o di normale frequentazione tra Magistrati. Vi è però che - come prima ho accennato - agli atti del procedimento risulta acquisita, nel faldone numero 6 del fascicolo del Pubblico Ministero, una denuncia a firma del medesimo Russo (sporta nel luglio del 2010) con la quale, avendo lo status di Giudice di Pace, aveva formalizzato all'ufficio della Procura della Repubblica di Potenza le proprie accuse nei confronti dell'Ilva e del Sindaco per i fatti - i notori fatti - di inquinamento. Pur avendo il Russo denunciato l'offensività diffusa di quei reati, il Pubblico Ministero di Potenza - di Potenza, non di Taranto! - aveva disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica di Taranto in quanto - sosteneva il Pubblico Ministero di Potenza - l'esponente non era stato ritenuto persona offesa e né danneggiata. Da qui l'avvio di una fase - tra virgolette - subprocedimentale relativa alla richiesta di trasmissione degli atti ai sensi dell'Articolo 54 quater del Codice, che si è conclusa poi con una pronuncia - attenzione - emessa dal Procuratore Generale della Cassazione di Roma in cui significativamente veniva precisato: "Il Russo - cito testualmente - si era limitato ad ipotizzare alcuni reati in danno della salute pubblica dai quali, in astratto, potrebbero derivare conseguenze dannose anche per l'esponente in quanto residente a Taranto". Tale ipotetica situazione non era stata corroborata da elementi di fatto e giuridici che potessero dare concretezza alla sua posizione di asserita parte offesa e danneggiata. Quindi con quella pronuncia la Procura Generale della Cassazione di fatto, indirettamente, in quello stato del procedimento aveva confermato che la competenza a svolgere le indagini dovesse essere attribuita agli uffici giudiziari di Taranto i quali in tal senso si sono sentiti legittimati a proseguirle. Prima il Pubblico Ministero di Potenza, il Procuratore Generale della Cassazione!

Ma questo non è bastato perché i difensori hanno eccepito nuovamente - ma sotto un altro profilo - la questione - sempre dell'Articolo 11 - sostenendo, questa volta, che numerosi Magistrati tarantini dovessero considerarsi persone danneggiate dal reato rispetto alle contestazioni mosse dal Pubblico Ministero e che quindi era legittimo il ricorso all'Articolo 11. In altri termini, secondo le Difese, in base alle imputazioni di disastro innominato e danneggiamento aggravato ed alle indicazioni che sono state fornite anche dalla Corte d'Assise in occasione della deliberazione sulla legittimazione alla costituzione di Parte Civile, era sufficiente - hanno sostenuto i difensori - essere residenti nel Comune di Taranto per essere considerate persone danneggiate dal reato; condizione alla quale non sfuggiva la gran parte dei Magistrati del circondario di Taranto (quelli che risiedevano nel borgo, non credo quelli anche che risiedono nel

zione Tamburi). Con specifico riferimento alla ubicazione degli immobili è stata poi compilata una vera e propria cartina nella quale sono stati posizionati gli immobili di proprietà dei Magistrati e quelli in cui gli stessi risiedevano - e risiedono - e messi a confronto con i soggetti che si sono costituiti Parte Civile, al fine di dimostrarne la contiguità. A sostegno delle eccezioni i difensori hanno poi depositato, allegato un brillante parere pro veritate a firma del Professore Giorgio Spangher. La Corte di Assise, con riferimento alla generica qualifica di “Magistrato danneggiato” residente nel territorio tarantino, tenuta sempre presente la necessità di ridurre al minimo indispensabile l’applicazione della norma derogatoria dell’Articolo 11 - che, diciamo, è una norma che si pronuncia sulla competenza funzionale, come ha sostenuto non soltanto il Professore Spangher ma anche la Cassazione - e per non frustare l’altro principio altrettanto importante, di rango costituzionale, che è quello del Giudice naturale preconstituito per legge... la Corte ha constatato che nessun Magistrato - nessun Magistrato! - di fatto si era costituito Parte Civile e nessun Magistrato aveva concretamente assunto nel processo, formalizzandosi nel processo, la veste di persona offesa o danneggiato dal reato. La Corte di Assise e la Corte di Cassazione hanno infatti precisato - signori di questa Corte di Assise - che si assume la veste di persona offesa quando si esercita nel processo una iniziativa volta a lamentare un danno o a chiederne il risarcimento. La Corte di Assise e la Corte di Cassazione hanno precisato che si assume la veste di persona offesa quando si esercita nel processo - nel processo! - una iniziativa volta a lamentare un danno o a chiederne il risarcimento. In tal caso, nella impugnata sentenza vengono richiamate numerose pronunce della Cassazione alle quali - anche a queste - rinvio la lettura.

Gli Avvocati Annicchiarico e Convertino, con una memoria depositata nell’ottobre del 2016, hanno poi posto la questione - questione altrettanto significativa - della costituzione di Parte Civile del Dottor Cassetta, un agronomo, il quale era stato componente della Sezione Agraria del Tribunale di Taranto. Hanno depositato anche copia di talune sentenze della Sezione Agraria del Tribunale che vedevano nella sua composizione, in qualità di esperto, anche il Dottor Cassetta. Anche per la posizione del Dottor Cassetta, come ha ritenuto la Corte di Assise, va ribadito che la ratio della norma di cui all’Articolo 11 è quella di garantire - lo ripeto - l’imparzialità della giurisdizione; sicché sarebbe veramente contrario e logicamente contrario ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità se il Dottor Cassetta venisse giudicato in un processo celebrato dai suoi colleghi attuali o che lo erano al momento del fatto. Come ho detto in precedenza, correttamente la prima Corte di Assise ha premesso che lo spostamento territoriale fatto in deroga ad uno dei principi di rango costituzionale qual è quello della individuazione

del Giudice naturale per territorio - nel caso in cui il Magistrato abbia, in quel territorio in cui è stato commesso il fatto, svolto le proprie funzioni o si trovi nella situazione di essere giudicato dai colleghi con i quali in precedenza ha sostenuto letteralmente l'ordinanza della Corte d'Assise, lavorato fianco a fianco - riguarda la situazione del Magistrato trasferito ma ancora appartenente all'ordine giudiziario. Ancora appartenente all'ordine giudiziario!

Su questo punto, a questo punto, consentitemi di citare - così come ha fatto egregiamente l'Avvocato Annicchiarico - la decisione che è stata assunta dalla Corte Costituzionale, così diradiamo una volta per tutte le ombre di questa questione. Diversa è invece la situazione del Magistrato che abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario. In questo caso lo ha spiegato benissimo la Corte Costituzionale con quell'ordinanza 163 del 2013 - che ho prima evocato - ribadendo appunto la necessità di ridurre al minimo indispensabile, in base a quel criterio di immediato apprezzamento, l'eccezione ai criteri generali.

Si legge testualmente nell'ordinanza... L'Avvocato Annicchiarico - devo dire - molto onestamente ha fatto riferimento, per richiamare la vostra attenzione, al fatto che di quel Collegio facesse parte il Dottor Sergio Mattarella. Bene, io rincarò la dose: di quell'ordinanza - signori della Corte - che era presieduta da Franco Gallo... c'era, tra l'altro, un tale che si chiama "Giorgio Lattanzi". A voi probabilmente non dirà nulla ma a noi invece dice tante di quelle cose perché i sacri testi partono ovviamente da lui. Alessandro Criscuolo: un altro soggetto. Sabino Cassese è un soggetto che, probabilmente, avrete già sentito apprezzare e nominare nelle trasmissioni televisive quando è necessario approfondire temi che hanno per oggetto la riforma della Costituzione. Tale Marta Cartabia: qualche cosa, probabilmente, vi dirà. Quindi l'importanza di questo Collegio. Bene. Il Collegio si è soffermato, ha dovuto decidere sulla questione sollevata dal G.I.P. di Catania in riferimento agli Articoli 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui - ha sostenuto il G.I.P. di Catania - la norma non comprende, nella disciplina dei provvedimenti riguardanti i Magistrati, il caso in cui la persona interessata abbia cessato - cessato! - di appartenere all'ordine giudiziario quantomeno per un apprezzabile lasso di tempo. Questa è l'aggiunta che ha fatto il G.I.P. di Catania (dice "Almeno per un apprezzabile lasso di a tempo"). A mio avviso sarebbe bastato solamente fermarsi lì, il fatto che fosse uscito dall'ordinamento giudiziario.

Riguardo ad una fattispecie per qualche verso analoga a quella segnalata dal Giudice remittente - il G.I.P. di Catania - la Corte Costituzionale ha rilevato che il caso in cui era stato commesso il fatto ai danni di un Magistrato ancora in servizio ma definitivamente

trasferito altrove è diverso, perché questa Corte ha avuto modo di osservare come diversi siano i rapporti inerenti all'esercizio attuale delle funzioni nel distretto competente e quando l'esercizio delle funzioni sia cessato e quindi vi è un distacco tra tale esercizio e l'ufficio competente per il giudizio. La Corte Costituzionale, dopo avere specificato questo periodo, richiama una sentenza (quella del '99).

La Corte inoltre ha stabilito che il rilievo - attenzione - vale a maggior ragione quando l'interessato abbia lasciato l'ordine giudiziario - non solo! - e che la ragionevolezza della regola che dispone l'applicazione della disciplina ordinaria nel caso di persone ormai prive delle funzioni giudiziarie esclude che le stesse possano considerarsi avvantaggiate rispetto ad eventuali controparti, anche con specifico riguardo all'esercizio del diritto alla difesa. Anche il diritto alla difesa è un diritto che non viene intaccato dal fatto che la situazione di conflitto non sussiste più quando la persona interessata abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario. Non basta che per la stessa ragione non risultano vulnerate... questo lo dice la Corte Costituzionale! Non io e né la Cassazione: la Corte Costituzionale! ...che per la stessa ragione non risultano vulnerate, sul piano generale ed astratto, la sostanza e l'apparenza della posizione di terzietà del Giudice. In definitiva, le eventuali particolarità di singoli casi possono trovare una fisiologica soluzione mediante ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione. Questo ha stabilito la Corte Costituzionale e questo è il senso dell'interpretazione data dalla Corte d'Assise di Taranto quando ha deciso di respingere quelle eccezioni perché le persone interessate erano definitivamente uscite dall'ordine giudiziario.

Nel caso eccepito dai difensori, il Dottor Cassetta - come si evince dalla certificazione acquisita agli atti - aveva definitivamente cessato di appartenere all'ordine giudiziario nel 2005, in un'epoca in cui non vi era alcun procedimento (il numero del procedimento penale per cui oggi noi celebriamo il processo è datato 2010). Allora sul punto io richiamo le interessanti, penetranti, ragionevoli riflessioni fatte proprio dal Professor Spangher il quale, tra i requisiti essenziali ai fini dell'applicazione dell'Articolo 11, richiama l'esistenza di un procedimento. Se non c'è il procedimento non esiste la questione di incompatibilità! Allora io, per questo motivo, chiedo che la Corte voglia disattendere la prima questione così massicciamente sostenuta dai difensori.

Adesso mi accingo a parlare, sia pure con meno enfasi, sulla questione di incompetenza per territorio...

PRESIDENTE A. DEL COCO - Se ha bisogno di una pausa...

P.G. M. BARRUFFA - Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Anche per bere, per fare...

P.G. M. BARRUFFA - Sì. Grazie, signor Presidente.

Gli Avvocati Muscatiello (per Vendola), Modesti (per Blonda), Bana e Mattesi (per Pelaggi) - questi ultimi prosciolti e relativamente alla condanna al risarcimento del danno in favore delle Parti Civili - hanno riproposto all'udienza scorsa, del 14 giugno, le eccezioni di incompetenza per territorio; il primo aderendo ad un orientamento giurisprudenziale in base al quale, perché possa operare la regola della connessione di cui all'Articolo 12 lettera c), è necessario che vi sia un rapporto teleologico tra i reati e la identità dei soggetti. Però - devo dire - un tema, anche questo, dibattuto. Il predetto difensore ha inoltre eccepito che al Vendola è contestato un solo reato commesso in Taranto/Bari - diciamo - e in quest'ultimo luogo, a suo avviso, è stata commessa l'attività criminosa.

Anche i difensori del Blonda e di Assennato hanno eccepito la incompetenza territoriale della Corte d'Assise di Taranto in quanto le imputazioni contestate ai loro assistiti sono connesse a quelle ascritte al Vendola che si assume rientrino nella competenza del Foro barese.

Identica questione è stata poi posta dalla Difesa dell'imputato Fratoianni, anch'egli prosciolti per prescrizione ma condannato al risarcimento dei danni il favore delle costituite Parti Civili.

Mentre l'Avvocato Petrone, con una memoria depositata nel luglio del 2016, ha richiesto lo stralcio della posizione dell'imputato Florido non ravvisando alcuna ipotesi di connessione a norma dell'Articolo 12 Codice di Procedura Penale e dovendosi privilegiare il privilegio del Giudice naturale.

La Difesa del Pelaggi, come sostenuto dagli Avvocati Mattesi e Bana, ha eccepito che fosse competente il Foro romano, atteso che - dal loro punto di vista - la condotta contestata allo stesso si sarebbe, per forza di cose, compiuta a Roma ove ha sede il Ministero dell'Ambiente che è l'organo deputato al rilascio dell'AIA, non potendo - ad avviso della eccepente - ritenersi sussistente la connessione né sotto il profilo dell'Articolo 12 lettera a) e né ancora sotto quello previsto dal 12 lettera c).

L'Avvocato Rossetti ha eccepito, con riferimento all'imputato Conserva, la incompetenza per materia della Corte in quanto lo stesso (il Conserva) risponde di reati contro la Pubblica Amministrazione - senza una contestazione della condizione teleologica o di un delitto associativo - e ha, per questa ragione, richiesto lo stralcio della sua posizione. È vero infatti, signori della Corte, che gli imputati Florido e Conserva Michele rispondono solo dei capi u) e v) dell'imputazione per due distinte ipotesi concussive, senza la contestazione formale della connessione con i reati contestati ad altri imputati in materia ambientale.

Tuttavia le questioni sono state respinte dalla Corte con argomentazioni che, a mio avviso, appaiono condivisibili e immuni da vizi logici. Quindi occorre premettere brevi cenni sul tema delle connessioni perché identificano un sistema complesso che è costituito, come noi tutti sappiamo - ma sarò veramente un flash - dall'Articolo 12 (una norma che è da tempo novellata) che consente di individuare e di designare la competenza dell'ufficio giudiziario già nella fase delle indagini preliminari; poi abbiamo l'Articolo 17 che è quello che favorisce l'esigenza di una trattazione unitaria di vari procedimenti (pensiamo a quando i procedimenti hanno superato la fase delle indagini preliminari); il 371 lettera b) che ipotizza un'ipotesi di collegamento probatorio tra procedimenti. Ebbene, queste tre norme costituiscono un sistema di criterio autonomo di attribuzione della competenza ed impediscono - a mio avviso - di accogliere le suggestive eccezioni difensive perché sono di stretta interpretazione e correlate al principio costituzionale del Giudice naturale precostituito al quale ho fatto prima riferimento.

Come ha precisato la Corte nell'ordinanza poi impugnata - quella del primo marzo 2017 - in questo processo la regola della connessione di cui alla lettera c) - quella dell'Articolo 12 - trova un fondamento ed un esplicito riferimento nella contestazione formale operante in tutti i capi di imputazione contestati agli imputati che poi hanno eccepito l'incompetenza per territorio. Ma è anche vero che le imputazioni ascritte agli imputati Florido e Conserva difettano - diciamo - di un riferimento formale a detta circostanza aggravante. E qui devo darne atto ai difensori.

Tuttavia, come ha spiegato la Corte nella ordinanza della quale io di fatto sto dando lettura, è sufficiente leggere le contestazioni per comprendere come entrambe le ipotesi concussive siano strumentali all'assunzione, da parte dei soggetti destinatari delle condotte, di un atteggiamento di generale favore nei confronti dell'Ilva in riferimento alle richieste da questi presentate per ottenere l'autorizzazione in materia ambientale (pensiamo Roma). Sicché - ha aggiunto la Corte d'Assise in questa impugnata ordinanza - una separazione delle posizioni degli imputati sarebbe contrastata con la regola della connessione e con il principio del processo simultaneo - i tecnici dicono "simultaneus processus" - con la paradossale conseguenza che, se si fosse giunti ad una separazione, successivamente si sarebbe dovuta necessariamente ipotizzare e verificare la necessità invece di fare una riunione dei procedimenti.

Infine voglio aggiungere che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'Articolo 12 lettera c), la Cassazione - contrariamente a quanto hanno sostenuto abilmente i difensori - ha statuito che non è richiesta la identità fra gli autori del reato fine con quelli del reato mezzo. La Cassazione è la 22 settembre '98.

Per questo motivo chiedo che venga disattesa anche la questione sulla incompetenza per

territorio eccepita avverso l'ordinanza primo marzo 2017.

Sul tema - qui sarò brevissimo - dibattuto, molto dibattuto, relativo alle nullità che sono state eccepite nei confronti del secondo decreto che dispone il giudizio... sarò brevissimo perché lascerò la parola successivamente al collega Graziano il quale approfondirà questo tema. Io però voglio solamente anticipare una brevissima riflessione - perché poi parlerà il Dottor Graziano - dicendo che su questa questione - è stata riproposta in appello questa eccezione di nullità - la Prima Corte d'Assise, di fatto, si è trovata di fronte ad una situazione in cui, per astensione del primo G.U.P., è derivata una regressione del processo a seguito di una declaratoria di nullità, con conseguente riproposizione dell'attività processuale nell'udienza preliminare davanti al G.U.P., con la differenza che, avendo il Giudice della astensione provveduto a deliberare sulla efficacia degli atti compiuti dal G.U.P. che si è astenuto, gli atti assunti - ed erano stati assunti legittimamente - facevano già parte del fascicolo della nuova udienza preliminare e non dovevano essere nuovamente selezionati ai sensi del 511. Come meglio di me dirà il Dottor Graziano poi, il mancato consenso alla utilizzabilità degli atti - come succede di solito nei procedimenti a dibattimento - appare irrilevante in questa fase in riferimento alla precisazione delle contestazioni, perché la modificazione dell'imputazione è scandita dall'Articolo 423 a cui rinvio la lettura.

Sempre sul tema delle nuove contestazioni, a mio avviso, appare pacifico che l'avviso di fissazione della nuova udienza preliminare abbia precisato - ma questo è documentale - che la stessa si sarebbe svolta sulla richiesta di rinvio a giudizio già depositata dal Pubblico Ministero in quell'udienza in cui aveva già precisato le imputazioni.

Non mi pare che siano state riproposte, in questo grado di giudizio, le eccezioni - sulle quali si è pronunciata la Prima Corte d'Assise - sollevate dalla Difesa, relative alla omessa notifica delle parti offese per pubblici proclami; la eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per la genericità delle imputazioni in riferimento alle condotte contestate (anche questa non è stata riproposta). L'ultima: una eccezione di nullità eccepita dall'Avvocato Vozza in riferimento al provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare davanti al secondo G.U.P. in relazione alla mancata indicazione delle Parti Civili costitutesi. Sul punto io lascio la parola al Dottor Graziano. Anche al Dottor Graziano io lascio la questione relativa alla utilizzabilità degli atti dell'incidente probatorio e al tema più generale degli atti suscettibili di lettura.

Io invece voglio soffermarmi e richiamare la vostra attenzione su un'altra questione - particolarmente significativa - che è stata sollevata da numerosi Avvocati: Annicchiarico, Vozza, Perrone, Sirotti, Mariucci, Melucci e Lojacono, Daniele Convertino, Melucci e Carmine Urso (per Pastorino), Melucci e Vincenzo Vozza (per

Bessone Enrico) - quindi una questione molto sentita - sull'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero e sui limiti processuali per la legittima ammissione del nuovo dato di prova. In particolare, su questo tema vi è stata una specifica impugnazione delle cinque ordinanze (8 marzo 2017, 9 maggio 2017, 15 maggio 2019, 21 maggio 2019, 8 luglio e 11 febbraio 2020). Il tema è particolarmente importante, suggestivo e, a mio avviso, intrigante.

La Corte di Assise di Taranto, con ordinanza dell'8 luglio 2019, ha accolto, quando ormai - ha sostenuto l'Avvocato Annichiarico - era terminata l'attività di escussione dei testi a carico e si stava esaminando un teste a discarico, le richieste di prova formulate dal Pubblico Ministero ai sensi del 430 Codice di Procedura Penale. Avverso questo provvedimento - attenzione - hanno proposto ricorso per saltum (cioè ricorso in Cassazione) i difensori di Riva Forni Elettrici - tra l'altro imputata ex 231 del 2001 - il difensore di Fabio Arturo Riva, Nicola Riva, Luigi Capogrosso, Girolamo Archinà, Alfredo Ceriani e Agostino Pastorino, i quali hanno dedotto l'abnormità del provvedimento nella parte cui, sospendendo la fase dell'istruzione a discarico aperta dopo l'esame degli imputati, è stata ammessa dalla Corte d'Assise - ai sensi del 430 Codice di Procedura Penale - l'escussione di nuove prove testimoniali a carico in quanto ritenute non manifestamente superflue ed irrilevanti. Quindi - attenzione - hanno dedotto i difensori: a) che la Corte tarantina aveva confuso i tempi e i modi utilizzati per formulare le richieste di ammissione al Giudice nei termini previsti dal 430 perché aveva ritenuto che in qualunque momento dell'istruzione dibattimentale potesse essere consentita l'apertura - attenzione: formulo un'espressione utilizzata dal Giudice, tanto contestata dall'Avvocato Perrone - di una "parentesi probatoria" per consentire la escussione di nuovi testimoni di Accusa. Hanno sottolineato i ricorrenti - 2) - che la possibilità di compiere un'attività integrativa di indagine senza alcun termine finale non vale ad introdurre un regime di deroga in tema di acquisizione della prova; che il criterio di ammissione al quale avrebbe dovuto attenersi il Giudice era quello fondato sulla assoluta necessità dell'Articolo 507 Codice di Procedura Penale e non quello del 190 C.P.P.. I difensori hanno poi dedotto che l'ordinanza impugnata aveva determinato - attenzione - una irragionevole dilatazione dei tempi del processo per la eccentricità delle conseguenze sull'equilibrio funzionale del procedimento avendo determinato - sostengono i difensori - una regressione della istruzione dibattimentale alla subfase di escussione delle prove a carico. Questo hanno sostenuto i difensori. In subordine poi - hanno sollecitato i difensori - veniva eccepita anche una questione di illegittimità dell'Articolo 430 per la violazione dell'Articolo 111 della Costituzione e per un insanabile contrasto anche con l'Articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti

dell'Uomo sui temi della presunzione di non colpevolezza e sul tema più generale del giusto processo.

Bene, il Procuratore Generale in Cassazione chiedeva subito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Orbene, la Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibili i ricorsi, statuiva però - sul punto io richiamo l'attenzione dei colleghi togati e quella dei Giudici popolari - che rimangono fermi alcuni elementi di giudizio. In primo luogo va detto che non c'è un termine finale per il compimento di attività di indagini integrative e non occorre verificare - ai fini dell'ammissione della prova - la loro assoluta necessità in vista della decisione, come hanno sostenuto i difensori. Non è così! Occorre soltanto garantire che la prova da assumere a seguito dell'attività integrativa di indagine... può capitare, si ha la necessità, è emerso un nuovo elemento: il Pubblico Ministero ha il dovere - soprattutto in un processo come questo che ha per oggetto reati gravissimi - di chiedere l'acquisizione di nuovi elementi di prova purché si rispettino - si diceva - gli elementi di cui all'Articolo 526 che stabilisce l'inutilizzabilità - ma questo lo sappiamo tutti qua - soltanto delle prove illegittimamente acquisite. Il mancato rispetto dell'assunzione di prove nel corso dell'istruzione dibattimentale non è causa di nullità - non è causa di nullità! - risolvendosi... in che cosa? In una mera irregolarità. Ma non è nullità! Nel caso di specie, siccome era stata già conclusa la fase dell'assunzione delle prove (quelle a carico), non si è verificata - ha detto la Cassazione leggendo il ricorso dei difensori che hanno eccepito la abnormità di quell'ordinanza - nessuna inversione dell'ordine di assunzione delle prove. Nessuna inversione dell'ordine di assunzione delle prove! Lo devo ribadire. Non si è nemmeno consumata, contrariamente a quello che hanno sostenuto i difensori in quel ricorso, una violazione delle prerogative difensive: perché gli imputati hanno avuto la possibilità - anche su quelle nuove prove - di articolare prove di segno contrario e prove addotte dal Pubblico Ministero. Quindi non c'è nessuna violazione al diritto difensivo!

Infine, l'ordinanza di cui i ricorrenti si dolgono - questo è un insegnamento tecnico della Cassazione - è impugnabile, come previsto dal 586, unitamente alla sentenza e non per saltum, come hanno fatto autonomamente.

Tuttavia la Cassazione, pronunciandosi sul tema, una bacchettata l'ha data anche alla Corte di Assise che si è pronunciata con quella ordinanza disponendo l'ammissione di quei mezzi di prova, ritenendo che comunque quell'ordinanza è errata - è errata! - perché la Corte di Assise non ha considerato che la norma del 430 opera una sorta di deroga alle scansioni ordinarie processuali. Non è tuttavia in discussione - ha stabilito la Cassazione - il diritto del Pubblico Ministero di compiere attività integrative di indagine anche nel corso del dibattimento perché, come ha chiarito la giurisprudenza, l'attività integrativa

di indagine da parte del Pubblico Ministero non è soggetta ad alcuni limiti di tempo finale, come non lo è peraltro quella svolta dal difensore il quale è legittimato allo svolgimento di attività investigative in ogni stato e grado del procedimento. Questo lo stabilisce il 327 bis secondo comma C.P.P.. Ciò che il Giudice ha stabilito a chiare lettere, sottolineando a caratteri cubitali la Cassazione, è che il Giudice deve fare in modo che quell'attività investigativa debba - attenzione - incanalarsi rispettando gli snodi della progressione processuale. Questo, in modo inequivoco, lo ha sottolineato la Cassazione mettendo in risalto l'irritualità del provvedimento di ammissione delle prove. Dalla impugnata ordinanza non emerge - dice la Cassazione - nessun profilo strutturale della abnormità che è un vizio tipico. Inoltre - ha precisato la Suprema Corte - l'ordinanza emessa dalla Corte d'Assise tarantina non è eccentrica o talmente eccentrica - come hanno sostenuto i difensori - da porsi al di fuori dell'ordinamento processuale. Fa un riferimento anche al fatto che non è stata emessa in difetto di potere. Dunque, non ricorre l'abnormità funzionale.

L'ordinanza che è stata emessa dalla Corte d'Assise di Taranto non ha causato nemmeno una patologica regressione. La Cassazione ha detto che con quell'ordinanza non si è verificata nemmeno una patologica regressione del procedimento. Seppure segnata dalla violazione dell'ordine di assunzione, questa ordinanza non è censurabile sotto il profilo della nullità. La fase istruttoria dibattimentale poi - contrariamente alla subfase, così come riferito dai difensori nel ricorso - non subisce né stasi, né regressioni ed è unica. Quando l'ammissione ha per oggetto una prova a carico mentre si stanno assumendo quelle a discarico e si procede con un ordine diverso, non patisce - dicevo - né stasi e né altre regressioni.

In definitiva - voglio dire - ha statuito la Suprema Corte che "L'assenza di abnormità, prima ancora che l'infondatezza - sto leggendo testualmente - comporta la inammissibilità dell'impugnazione, atteso che il provvedimento, se non abnorme, non è nemmeno immediatamente impugnabile".

Quindi la Corte di Assise tarantina, a cui i difensori - giustamente, legittimamente - hanno subito consegnato una copia di quella sentenza, dopo aver preso atto degli esiti del ricorso ha correttamente rilevato che la sentenza emessa dal Supremo Collegio poi, tutto sommato, non appare in contrasto con l'istituto dell'attività integrativa di indagine che le parti possono sempre richiedere con l'onere per il Giudice del dibattimento di incanalare la richiesta nello snodo processuale. La Corte di Assise però ha valutato che il provvedimento - irregolare o errato - non ha cagionato di fatto alcun vulnus difensivo ma di fatto abbia messo sullo stesso piano sia la Difesa che il Pubblico Ministero, tant'è che, con i suoi provvedimenti, la Corte ha rimesso in termini tutte le parti garantendo la

possibilità di formulare istanze a controprova.

In altri termini, la sola irregolarità ravvisata dalla Corte di Cassazione è quella concernente l'utilizzo dei parametri di valutazione di cui al 495 o 507 Codice di Procedura Penale. Ma va anche precisato che, anche sotto questo aspetto, la Corte di prime cure ha pronunciato due ordinanze nelle quali e con le quali ha di fatto, nel pieno contraddittorio delle parti, dato lettura dei verbali di udienza in cui sono state assunte le prove ammesse - diciamo così - in modo irrituale o illegittimo. Coerente con il tema trattato è allora il riferimento riportato nell'ordinanza ad una datata pronuncia della Cassazione (Burgan, addirittura del '94) dove però, a chiare lettere, si è statuito il principio secondo cui, dopo la chiusura della fase degli atti introduttivi del dibattimento, il Giudice può ammettere - indipendentemente dalla disciplina dettata dall'Articolo 507 - nuove prove, vale a dire elementi probatori venuti ad esistenza successivamente al termine anzidetto oppure che fossero preesistenti ma non conosciuti dalle parti, senza per questo dover ricorrere al criterio selettivo dell'assoluta necessità di cui al 507 che noi conosciamo.

La Difesa tuttavia - ecco, questa è una cosa importantissima su cui voglio richiamare la vostra attenzione - in ogni caso, signori Giudici popolari, è stata messa nelle condizioni - dopo questa attività integrativa di indagine - di articolare richieste a controprova e di rimodularle in funzione dell'attività di integrazione svolta dal Pubblico Ministero. Ma questa possibilità - si legge nell'ordinanza, signor Presidente - è stata solo in parte esercitata dalla Difesa che, pur avendo indicato ulteriori testimoni da escutere, ha poi rinunciato al loro esame, così rimodulando e limitando di fatto la iniziativa istruttoria di parte.

Uno dei principi poi che governano il contraddittorio nella istruzione probatoria e sul quale io credo che questa Corte d'Assise d'Appello - sono sicuro - dovrà soffermarsi, è proprio quello della disponibilità della prova che sulla base dell'accordo delle parti - disponibilità della prova sull'accordo delle parti! - può persino derogare alle regole che ho prima richiamato, senza intaccare la validità del dibattimento. Sul punto io cito testualmente, leggendo l'ordinanza impugnata, tre casi riportati dalla Corte d'Assise nei quali, sull'accordo delle parti, si deroga alle disposizioni previste dal Codice: la formazione concordata del fascicolo del dibattimento ai sensi dell'Articolo 431 secondo comma, l'acquisizione del verbale di dichiarazioni predibattimentali ai sensi del 493 terzo comma, l'inversione dell'ordine di assunzione delle prove, la rinuncia a prove già ammesse; esempi che non inficiano - diciamo - la validità del dibattimento.

Per questo motivo e per queste riflessioni che io ho desunto e tratto espressamente dalle ordinanze impugate, concludo chiedendo che la Corte voglia disattendere anche questa ulteriore questione sollevata in ordine alla legittimità delle ordinanze che si sono

pronunciate sull'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero e sui limiti processuali per la legittima ammissione del nuovo dato di prova.

PRESIDENTE A. DEL COCO (*fuori microfono*) - Vuole una pausa?

P.G. M. BARRUFFA - Dopo di questa magari. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE A. DEL COCO (*fuori microfono*) - Va bene.

P.G. M. BARRUFFA - È stata proposta, tra le altre, una questione afferente all'acquisizione documentale dello Studio Sentieri e della relazione Arpa, perciò impugnata dai difensori Annicchiarico, Vozza, Luca Perrone, Melucci, Lojacono, Convertino e Carmine Urso l'ordinanza del 21 gennaio 2020.

All'udienza del 29 gennaio 2020 la Corte di Assise disponeva, su istanza del Pubblico Ministero, l'acquisizione di due atti qualificati come documenti, la cui valenza probatoria - hanno sostenuto i difensori - è stata invece duramente contestata. Infatti hanno sostenuto i difensori che il Pubblico Ministero aveva chiesto di produrre l'aggiornamento dello Studio Sentieri - la cui precedente versione era stata utilizzata in un ambito peritale - e la relazione Arpa presente nel fascicolo che era iscritto al Modello 44 al numero 8994 del 2016. La Difesa ha escluso che tali atti potessero fondatamente qualificarsi come documenti poiché Arpa, rispondendo ad una richiesta del Pubblico Ministero, stava agendo di fatto come Polizia Giudiziaria. La Difesa evidenziava altresì due annotazioni a firma del Pubblico Ministero con cui veniva disposta l'acquisizione della relazione agli atti del procedimento 938/2010, che sarebbe questo. Ma, piuttosto che di un documento acquisibile ai sensi dell'Articolo 234, si sarebbe trattato delle conclusioni di una vera e propria informativa della Polizia Giudiziaria afferente a campionamenti ed analisi che riguardavano la potenziale immissione diretta di sostanze inquinanti nel sistema acqua/suolo, nella falda superficiale mare e così via; tutte situazioni queste e accertamenti tecnici irripetibili che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto effettuare in contraddittorio con gli imputati. Questo è quello che si sostiene nelle eccezioni che sono state sollevate dai difensori in questa questione.

Dunque con l'ordinanza del 21 gennaio del 2020, su richiesta del Pubblico Ministero, la Corte d'Assise disponeva l'acquisizione della relazione Arpa Puglia a firma del Dottor Vittorio Esposito (del 5 dicembre 2017) intitolata "Stato della contaminazione delle falde superficiali profonde dell'area dello stabilimento Ilva di Taranto" e dei suoi tredici allegati contenuti su di un supporto informatico. Con la stessa ordinanza veniva anche acquisito il quinto rapporto Sentieri pubblicato sulla rivista dell'associazione italiana di epidemiologia (la numero 3, anno 43, marzo/giugno 2019), non senza avere ascoltato le ragioni dell'opposizione spiegate dai difensori. Infatti, la impugnata statuizione era motivata in considerazione della natura documentale della relazione trattandosi di un

elaborato a carattere scientifico, avente natura pubblicistica in considerazione della natura pubblica dell'ente che ne aveva commissionato lo studio. Tale circostanza, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori che l'hanno ritenuta una indagine di Polizia Giudiziaria, emerge dalla lettura della prefazione della relazione finale in cui sono indicati diversi enti pubblici - signor Presidente - promotori di questa attività e, in particolare, del Ministero della Salute, finanziatore del progetto con il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità. Risulta quindi evidente - ha spiegato la Corte in questa ordinanza che è stata impugnata - che la natura pubblica dell'ente che ha commissionato uno studio epidemiologico conferisca al documento un valore finalizzato al perseguimento di interessi collettivi e non di parte. Ha bene quindi motivato la Corte - a mio avviso - che è del tutto irrilevante la circostanza che lo studio sia stato anche finalizzato da un ente pubblico, perché un ente pubblico assomma in sé interessi diversi - lo sappiamo tutti - che possono essere autonomamente perseguiti, con la conseguenza processuale - come ha peraltro fondatamente ritenuto nella sua discussione, su un altro versante, l'Avvocato Annicchiarico alcune udienze fa in un altro intervento - che, in un medesimo procedimento, l'ente possa assumere contemporaneamente sia la veste di Parte Civile che di Responsabile Civile.

È stata anche acquisita la relazione Arpa Puglia a firma del Dottor Antonio Esposito, del 2017, intitolata "Stato della contaminazione delle falde superficiali e profonde dell'area dello stabilimento Ilva di Taranto", unitamente ai suoi tredici allegati contenuti - dicevo - in un supporto informatico. In realtà - ha spiegato la Corte - si tratta di una documentazione relativa ad un'attività non di Polizia Giudiziaria ma ispettiva, di vigilanza, svolta autonomamente dall'Arpa Puglia la cui relazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa che ha eccepito questa questione, costituisce un atto amministrativo definitivo dalla Corte "extraprocessuale" e, in quanto tale, acquisibile al procedimento ai sensi dell'Articolo 234 ed utilizzabile ai fini decisori - ha precisato la Corte - limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti. Quindi nessuna violazione può emergere da un atto di tal fatta. Tanto emerge dalla lettura della premessa della relazione in cui è indicato che la stessa vada inserita nell'ambito di un iter di caratterizzazione ambientale di un sito di interesse nazionale di Taranto e non a seguito di una qualsiasi delega di indagine come hanno pure sostenuto i difensori.

Ha spiegato infine la Corte che proprio all'annotazione del deposito presso la Cancelleria del Pubblico Ministero e quelle vergate di pugno dal Dottor Buccoliero - annotazioni utilizzate per sollevare le eccezioni che in premessa ho indicato - emerge che vi sia stato in concreto, da parte dell'ufficio del Pubblico Ministero, il rispetto delle garanzie dei diritti difensivi. Infatti, il Pubblico Ministero ha fatto notificare gli atti di questa attività

integrativa di indagine a norma dell'Articolo 430 e poi ha formulato al Giudice del dibattimento le richieste istruttorie di acquisizione dei documenti, nel rispetto delle disposizioni previste dall'Articolo 18 del regolamento di esecuzione del Codice di rito che prevede appunto il deposito degli atti presso la segreteria del Pubblico Ministero.

Le questioni sollevate - a mio avviso - sulla legittimità dell'ordinanza con cui è stata disposta l'acquisizione di detta documentazione devono essere anch'esse respinte.

Passiamo adesso alla violazione dell'ordinanza 4 aprile 2018 sollevata dagli Avvocati Annicchiarico, Vozza, Luca Perrone, Melucci e Lojacono, Lojacono e Daniele Convertino (per Giovanni Rebaioli), Melucci e Carmine Urso (per Pastorino), Avvocati Melucci e Vincenzo Vozza (per Bessone Enrico) su un'altra questione - molto sensibile e molto dibattuta - che è quella relativa alla eccezione di invalidità sollevata in relazione alla perizia epidemiologica espletata dai consulenti del Pubblico Ministero, con un particolare accenno all'Articolo 228 del Codice Penale.

Questo è un tema sul quale io articolo anche alcune opposizioni alle richieste di acquisizioni di documenti e di rinnovazione di istruzione dibattimentale, unitamente ai miei colleghi.

La Corte di Assise di Taranto, signor Presidente e signori Giudici della Corte... mi state seguendo o avete bisogno di un minuto di sospensione? Siete ancora lucidi? Mi seguite? I temi sono tanti. Io parlo velocemente per non tediare. Se avete bisogno di un minuto di sospensione, io sospendo.

PRESIDENTE A. DEL COCO (*fuori microfono*) - Dopo questo argomento sospendiamo.

P.G. M. BARRUFFA - Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - La cortesia che le chiedo, Procuratore Generale... Innanzitutto ricordo a tutti che, come dissi la scorsa volta, abbiamo la necessità di chiudere quest'udienza alle 14:00.

P.G. M. BARRUFFA - Certo. Io ho finito.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Questo le chiedevo, di...

P.G. M. BARRUFFA - Sintetizzare.

PRESIDENTE A. DEL COCO - No, no. Al di là della sintesi, chiedevo poi di correlarsi anche con le relazioni dei colleghi.

P.G. M. BARRUFFA - Ma certo!

PRESIDENTE A. DEL COCO - Trovate il sistema per integrarvi a vicenda.

P.G. M. BARRUFFA - Certo, certo.

La Corte di Assise di Taranto si è pronunciata sulla eccezione di inutilizzabilità e nullità della perizia epidemiologica per violazione dell'Articolo 228 secondo comma del Codice di rito, verificatasi - secondo l'assunto difensivo - quando il Dottor Forastiere, durante l'espletamento del proprio incarico peritale, nell'avvalersi degli ausiliari Stafoggia e

Mataloni, avrebbe di fatto conferito un vero e proprio incarico peritale in favore di questi ultimi, in particolare al primo una sorta di subperizia in quanto questi, nel porre in essere l'attività di pulizia e selezione dei record linkage, non avrebbe svolto un'attività meramente materiale ma, secondo quello che sostengono i difensori, avrebbe svolto un'attività di natura tecnica autonoma che non sarebbe stata vagliata dal perito. Questo è quello che sostengono i difensori.

La Corte invece, pronunciandosi su questa eccezione, ha ritenuto - a mio avviso con argomenti condivisibili e immuni da salti o vizi logici - che la questione fosse infondata. I periti infatti, nominati in sede di incidente probatorio, all'atto del conferimento dell'incarico erano stati espressamente autorizzati ad avvalersi di ausiliari di propria fiducia. Già con una pronuncia risalente, la Cassazione statui che l'autorizzazione giudiziaria a servizi di ausiliari non è necessaria quando il perito, pur affidando adempimenti materiali ed analitici di laboratorio a terzi di sua fiducia, li sottoponga ad un vaglio critico, li faccia propri e quindi recepisca i risultati delle analisi eseguite, purché ovviamente - ma questo lo fanno tutti - l'opera dell'ausiliario non implichi apprezzamenti e valutazioni autonome il cui compito spetta solo al perito. Su questo tema l'ordinanza impugnata richiama copiosa giurisprudenza alla quale, come al solito, rinvio la lettura.

Nel caso esaminato dalla Corte, gli ausiliari dei periti si sono limitati ad eseguire una raccolta di dati ed una elaborazione statistica dei rilievi, seppure censurata - come abbiamo sentito nell'ultima udienza - dall'Avvocato Convertino. La sintesi dei dati è stata fatta propria dai periti che l'hanno sottoposta al vaglio critico formulando poi un giudizio finale. Questo è chiaro. Quindi non vi è dubbio che l'attività di selezione effettuata sia stata recepita e vagliata dal Dottor Forastiere. La Difesa ha poi sostenuto che la perizia non sarebbe stata validata scientificamente... ecco, questo è importantissimo. Mi piace richiamare l'attenzione di tutta la Corte, tenuto conto della rilevanza di questo processo che ha per oggetto reati gravissimi come il disastro. ...che la perizia non sarebbe stata validata scientificamente, come invece richiedono i canoni probatori indicati dalla sentenza Cozzini del 2010. Ma si tratta di una circostanza infondata questa ("validata scientificamente"), come dimostra la pubblicazione sulla rivista "Epidemiologia e Prevenzione", una rivista commissionata e pubblicata dalla Regione Puglia nel 2016. Anche l'obiezione difensiva sibillina per cui si tratterebbe di una validazione a carattere domestico, atteso che sia il Forastiere che il Biggeri frequentavano quella rivista tanto da diventarne (il primo) direttore scientifico e (il secondo) componente del comitato scientifico... deve dirsi anche questa eccezione infondata perché gli studi epidemiologici oggettivamente sono rari. Nel caso esaminato dalla Corte di Assise di Taranto, una conferma è rappresentata proprio

dall'aggiornamento del 2016 commissionato dalla Regione Puglia. Peraltro, non vi sono studi di segno contrario. Non vi sono studi di segno contrario! Gli esiti della perizia devono dirsi in linea - signor Presidente - con quelli degli studi epidemiologici precedenti, tra i quali la Corte stessa ha annoverato il Registro Tumori jonico-salentino del 2007 (a cura di Giorgio Assennato, Gigliola De Nichilo, Lucia Della Corte e Lucia Bisceglie), lo studio pubblicato sul bollettino OER (un trimestrale sull'osservatorio epidemiologico, anno 9, marzo/dicembre 2007) dal titolo "Mortalità generale e specifica per tumori maligni nella Regione Puglia. Confronto tra Province, Comuni, capoluoghi di Comuni della Provincia di Taranto"; si tratta di uno studio dell'analisi statistica dell'incidenza di talune patologie tumorali nella provincia Taranto, fatta dal 1999 sino al 2001, a cura di Giusy Graziano, Massimo Bilancia, Lucia Bisceglia, Alessio Pollice, Giorgio Assennato ed altri, pubblicato sulla rivista nazionale di epidemiologia "Epidemiologia e Prevenzione" (anno 33, gennaio/aprile 2009). Non parliamo di commenti pubblicati su giornali quotidiani o gossip. Tra le altre riviste citate nell'ordinanza c'è anche quella che concerne il contributo nazionale del progetto Misa (metanalisi italiana degli studi sugli effetti a breve termine dell'inquinamento atmosferico) ed altre. Infine - attenzione - risultati relativi alla città Roma (Forastiere 2005) nell'ambito del processo Eaps. Hanno messo in rilievo questi studi - signor Presidente - il contributo importante dell'inquinamento atmosferico sulla morte improvvisa coronarica.

PRESIDENTE A. DEL COCO (*fuori microfono*) - Non mi faccia preoccupare!

P.G. M. BARRUFFA - No, perché il riferimento era evidentemente ad una conversazione, per relationem.

Lo Studio Sentieri, l'aggiornamento dello Studio Sentieri e così via. Mi fermo qui.

Ma da ultimo - devo dire - è stata anche richiesta... sarebbe stato sufficiente aver indicato questa documentazione riportata in quella ordinanza per disattendere, anche sotto questo profilo, la questione sollevata dalla Difesa.

Da ultimo, tuttavia, devo dire che è stata richiesta l'acquisizione della memoria redatta dai consulenti di parte, avanzata dall'Avvocato Convertino. Ma devo dire che vi è sin da ora, da parte mia e da parte dei miei colleghi, una opposizione in ragione dell'insegnamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di introdurre ed acquisire con una memoria - magari ex 121 - la consulenza tecnica nel giudizio di appello. Peraltro, non sono state rappresentate nuove prove che non siano state già esaminate dalla Corte di Assise.

D'altro canto, al di là di tale assorbente rilievo, è comunque opportuno sottolineare che la Difesa eccepente - il 14, udienza scorsa - non solo non ha fatto nessun richiamo agli esiti delle

eventuali censure mosse in primo grado dai consulenti tecnici di parte ai colleghi periti ma non hanno nemmeno fatto riferimento alla decisività della mancata valutazione nel percorso argomentativo motivazionale tracciato dalla Corte di Assise nel contesto di un confronto dialettico con le argomentazioni svolte dai consulenti della Difesa. Talché, nell'intervento difensivo dedicato alla proposizione delle questioni preliminari - delle quali abbiamo parlato - il 14 giugno del '24, la Difesa - escluse le censure mosse alle metodologie operate dai periti, che noi ricordiamo - non ha contestato alcun vizio di motivazione dell'ordinanza o della sentenza sul punto che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, salvo un generico ed acritico appiattimento da parte del collegio giudicante.

Nel merito va ribadito che nel dibattimento, nel giudizio di appello la rinnovazione di una perizia - peraltro nemmeno richiesta dalla Difesa essendosi limitata, se non ricordo male, a richiedere solo l'acquisizione dell'elaborato o della consulenza tecnica di parte - può essere disposta solo quando la Corte ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Su quest'ultima richiesta preannuncio l'opposizione del mio Ufficio all'acquisizione di quella consulenza tecnica di parte e alla rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale.

La opposizione è formulata anche in relazione all'acquisizione della documentazione depositata dall'Avvocato Annicchiarico perché ridondante ed afferente a temi già esaminati sotto plurimi profili dalla Corte di Assise in quattro anni di attività di istruttoria dibattimentale e perché la richiesta non prospetta - a mio avviso - fatti nuovi o argomenti persuasivi che non siano stati già esaminati dalla Corte di Assise. Anche per questo motivo, questa questione deve essere disattesa.

PRESIDENTE A. DEL COCO (*fuori microfono*) - Va bene. Veramente dieci minuti di pausa.

P.G. M. BARRUFFA - Grazie.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:03 e riprende alle ore 12:32.

AVVOCATO G. LEUZZI - Presidente, solamente per anticipare che all'una e mezzo dovrò necessariamente andare via. Mi sostituirà la collega Baldo. Anche per riferire che ho riferito all'Avvocato Rienzi il quale ci tiene personalmente a venire e sarà qui venerdì prossimo.

PRESIDENTE A. DEL COCO (*fuori microfono*) - Grazie.

AVVOCATO G. LEUZZI - A lei.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Prego, Dottor Graziano.

P.M. R. GRAZIANO - Sì. Grazie, Presidente.

REPLICHE DEL SOSTITUTO PROCURATORE, DOTTOR R. GRAZIANO

P.M. R. GRAZIANO - Proseguo io, nell'ordine che ci siamo dati con il Procuratore Generale. Ovviamente ho ascoltato con attenzione il suo pregevolissimo intervento, così come ho ascoltato con molto interesse gli interventi dei validissimi professionisti che compongono il collegio difensivo e che hanno esercitato, anche in questo grado di giudizio, al meglio il loro mandato, come già fatto in primo grado. Tuttavia, ritengo che le eccezioni che hanno sollevato anche in questa sede possano essere agevolmente rigettate.

Offrirò alcune brevi considerazioni alla Corte su alcuni dei punti trattati. Per il resto, noi ci riportiamo a quanto è stato già diffusamente rappresentato dall'Ufficio negli oltre quattro anni e mezzo di dibattimento in cui fu presa sempre posizione nei confronti delle varie questioni articolate dai difensori.

Partiamo dalla questione della cosiddetta "seconda udienza preliminare" tenuta dalla Dottoressa De Simone. I difensori hanno molto insistito sul concetto di lesione dei diritti di intervento dell'imputato, ex Articolo 178 lettera c) C.P.P.. Qui bisogna fare un attimo di chiarezza e, a beneficio dei Giudici popolari, spiegare in parole semplici che cosa è accaduto. Altro che lesione dei diritti della difesa! Qui siamo stati noi a venire incontro alle Difese.

Vi spiego che cos'è accaduto. Alla prima udienza dibattimentale utile che abbiamo fatto... era il lontano 9 dicembre 2015, perché la prima (a metà ottobre) fu rinviata per un difetto di notifica. A quella prima udienza è stato il Pubblico Ministero a rilevare... che cosa? Che nel verbale riassuntivo dell'udienza del 23 luglio del 2015, con cui si concludeva l'udienza preliminare... guarda caso - perché poi il diavolo ci mette sempre lo zampino - era stata l'unica udienza dove non c'era stata la registrazione stenotipica. In quel verbale, per circa undici posizioni sui cinquanta imputati, non figurava per iscritto il nome del difensore d'ufficio che pure aveva assistito gli imputati in quell'udienza là. Quella era un'udienza nella quale si era esaurita tutta la fase della discussione e il G.U.P. si era riservato il giorno prima - vista l'ora tarda - di leggere il dispositivo all'indomani, all'esito delle discussioni già svolte e concluse. Il G.U.P. quella mattina si presenta in aula per deliberare se rinviare quindi a giudizio gli imputati o una parte degli stessi o emettere sentenza di non luogo a procedere. Ricordo persino che alcuni difensori non ebbero nemmeno a discutere le posizioni dei loro assistiti che erano già gravati dal giudicato cautelare, ritenendo che solo l'approfondimento dibattimentale avrebbe potuto evidenziare le ragioni dei loro assistiti. Inoltre il Pubblico Ministero,

sempre a quell'udienza del 9 dicembre, cosa rilevava? Che nel decreto che dispone il giudizio, lì proprio per un mero errore materiale... cosa era accaduto? Nella parte iniziale di alcune imputazioni relative ad alcuni imputati ben indicati poi nell'ordinanza della Corte d'Assise, era saltata la parte relativa alle qualifiche rivestite da costoro - potete leggere l'ordinanza dell'uno marzo 2017 della Corte d'Assise, dove sono ben riepilogati i termini della vicenda - quindi, per alcuni imputati, dove era scritto "nato e residente... nella sua qualità di capo area dell'impianto X dal... al...": questo era saltato. Quando (con la Cancelleria) hanno provveduto ad emanare il decreto che dispone il giudizio gli è saltato - diciamo così: nel "copia e incolla" - quel pezzettino lì. Non è che - come ho avuto modo di sentire in quest'aula - non erano stati specificati i ruoli e i periodi, c'era stata una lesione del diritto di difesa. Ma quale lesione del diritto di difesa? Nella richiesta di rinvio a giudizio erano ben presenti tutti i ruoli e tutti i periodi temporali in cui gli imputati...

PRESIDENTE A. DEL COCO - Sì. Ma la nullità lì è stata dichiarata in maniera eccessiva.

P.M. R. GRAZIANO - Ecco.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Lì è un errore materiale e basta.

P.M. R. GRAZIANO - Esatto. Bene, Presidente.

(Il Presidente prosegue il suo intervento a microfono spento)

P.M. R. GRAZIANO - Esatto. Quindi lì...

(Il Presidente prosegue il suo intervento a microfono spento)

P.M. R. GRAZIANO - Lì cosa andava fatto?

PRESIDENTE A. DEL COCO - Eccetto per il difensore che non compariva.

P.M. R. GRAZIANO - La Corte d'Assise avrebbe dovuto rimettere il decreto che dispone il giudizio...

PRESIDENTE A. DEL COCO - Correggendo l'errore materiale.

P.M. R. GRAZIANO - ...correggendo per i trentanove su cinquanta e, a tutto concedere, per quegli undici rimandare indietro al G.U.P.. Ma siamo andati ben oltre e, quindi, siamo ritornati all'udienza preliminare.

Dopodiché che cosa è accaduto? È accaduto che con provvedimento del Presidente del Tribunale, ovviamente attesa l'astensione della Dottoressa Gilli (provvedimento del 18 dicembre), nell'accogliere l'istanza di astensione e dichiarare l'efficacia di tutti gli atti antecedenti alla fase della discussione ex Articolo 421 del Codice di rito

(precedentemente compiuti dal Giudice astenutosi) e disponendo testualmente che, ferma restando l'efficace validità di tutti gli atti, ivi compresi quelli relativi alle costituzioni delle parti e ai documenti ammessi dal G.U.P. sostituito, nonché dai verbali di interrogatorio e spontanee dichiarazioni già rese dagli imputati, in ossequio al principio di immutabilità del Giudice, il nuovo G.U.P. dovesse procedere esclusivamente alla rinnovazione della fase di discussione finale. Chiariva ancora il Presidente del Tribunale: "Ne consegue il sussistere della valida efficacia di tutti gli atti precedenti a tali udienze, cioè quella del 23 luglio 2015... estendendosi esclusivamente agli atti successivi che dipendono da quello dichiarato nullo, ex Articolo 185 del Codice di rito". Ancora: "Gli atti successivi assunti dal G.U.P. nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, anche in ragione dell'ulteriore principio della ragionevole durata del processo, non possono quindi essere restituiti nel termine per l'esercizio di poteri e facoltà processuali già preclusi". Dopodiché la Dottoressa De Simone, preso atto del contenuto di questo decreto presidenziale che veniva parzialmente trasferito nella sua motivata ordinanza del 5 febbraio 2015, disponeva procedersi alle puntuali discussioni e quindi dichiarava aperte nuovamente le discussioni. Bene, dopo la discussione del Pubblico Ministero e delle Parti Civili, nessun difensore ha avanzato richieste di riti alternativi o richieste di interrogatori o di rendere spontanee dichiarazioni da parte dei propri assistiti.

Quindi noi qui, Presidente e signori della Corte, di cosa stiamo parlando? Forse di una nullità virtuale! Ove mai fosse accaduto - allora sì - ci sarebbe stata una lesione. Ma chi ha avanzato la richiesta del rito alternativo in quelle sedi? E ce lo dice anche la stessa Dottoressa De Simone nell'ordinanza del 29 febbraio del 2016. Dice: "La Difesa dell'imputato Riva Nicola ha sollevato un'eccezione di nullità dell'ordinanza in quanto avrebbe reso il suo diritto di difesa e il diritto di essere sottoposto a interrogatorio... e pure a fronte della disposta rinnovazione della fase della discussione finale. Orbene, tale eccezione è senza dubbio frutto di un'affrettata lettura dell'ordinanza de qua ovvero di erronea interpretazione nella quale è caduto il difensore eccipiente. Invero, con tale ordinanza si sono fatti salvi determinati atti già acquisiti e svolti nella precedente udienza preliminare ma non si è in alcun modo inibito il diritto degli imputati di rendere spontanee dichiarazioni o di sottoporsi ad interrogatorio". Chiaramente si è ricominciato dalla rinnovazione della fase della discussione finale. "Come si rileva dal verbale stenotipico dell'udienza del 5 febbraio del 2016, dopo la discussione del Pubblico Ministero, alcuna istanza risulta avanzata da nessuno degli imputati né direttamente e né per il tramite del proprio difensore, ivi compreso dall'imputato Riva Nicola e dal suo difensore il quale mai ha chiesto l'interrogatorio del proprio assistito ovvero che lo

stesso rendesse spontanee dichiarazioni, limitandosi semplicemente ad eccepire la nullità dell'ordinanza perché era sua intenzione richiedere interrogatorio e rendere spontanee dichiarazioni. Sicché non si comprende proprio in cosa sia consistita la lesione del diritto di difesa lamentata in relazione ad una facoltà e ad un diritto dell'imputato previsti dalla legge, in alcun modo negati dall'ordinanza ma mai esercitati dall'imputato". "Non solo - dice ancora il G.U.P. - sia pure invocando la pretesa nullità dell'ordinanza del 5 febbraio, alcuna istanza risulta avanzata dalla Difesa dell'imputato Riva Nicola evidenziando la totale carenza di interesse giacché, quand'anche rimossa e sanzionata di nullità l'ordinanza de qua, nulla muterebbe nella posizione processuale dell'imputato che non ha avanzata alcuna istanza." Quindi siamo di fronte ad una cosiddetta "nullità virtuale" che non si è mai verificata appunto perché nessuno ha mai chiesto nessun rito alternativo. Magari ci fossero stati riti alternativi, come originariamente prevedeva il Codice, dove il 90% dei processi si doveva definire all'udienza preliminare. Magari ci fossero stati riti alternativi!

Proprio perché parlavamo di nullità virtuale, il concetto di nullità virtuale si è ripetuto per il discorso dell'attività integrativa di indagine. Non ripeterò le pregevoli considerazioni fatte dal Procuratore Generale ma semplicemente per ribadire quello che credo sia pacifico: la Corte in quell'occasione - si stava iniziando l'esame dei testi del Responsabile Civile - ha dato, ovviamente nel massimo del contraddittorio, la possibilità alle parti di rappresentare tutti gli argomenti di prova che chiedeva e sono stati accolti e sono stati ammessi tanti mezzi istruttori. Che poi le Difese autonomamente, dopo aver ascoltato i testi di questo supplemento istruttorio, abbiano deciso di non convocare più i loro testimoni e di non esperire più le prove che avevano chiesto e che erano state ammesse... questo è accaduto. Ma nessuna violazione c'è stata. Lo dice, del resto, la stessa Cassazione che viene citata più volte anche nel corpo degli atti difensivi. Dice la Cassazione (questa Cassazione, di questo processo): "La violazione della sequenza procedimentale non è motivo di nullità". E cosa è stata? Al più una mera irregolarità. Ma le nullità sono tassative e questo non è previsto nel Codice.

Ancora, un altro argomento: la proroga delle indagini preliminari. Negli atti di appello si dice che, a un certo punto, ci sarebbe stata una proroga - diciamo così - delle indagini preliminari (nel mentre si svolgeva l'incidente probatorio) che sarebbe stata fuori dai canoni del Codice di Procedura Penale. Se noi andiamo a prendere con attenzione sempre i dati, cosa vediamo? Che ritualmente il Pubblico Ministero... due sono state le richieste di incidente probatorio avanzate dal Pubblico Ministero: la prima il 28 giugno del 2010, nel procedimento penale 938 del 2010 a carico di Riva Emilio (poi deceduto),

Riva Nicola, Capogrosso Luigi e Cavallo Angelo; nonché quella del 16 luglio 2010, nel procedimento penale 4868 del 2010 a carico di Riva Nicola, Capogrosso Luigi e Di Maggio Ivan. Nel primo procedimento si chiedeva appunto una perizia chimico-ambientale e la seconda a carattere medico-epidemiologico. Le richieste dei due incidenti probatori venivano riunite con provvedimento del Presidente della Sezione G.I.P. del 27 settembre del 2010. All'udienza dell'8 novembre del 2010 venivano nominati i periti da parte della Dottoressa Todisco, con formulazione dei quesiti e con esplicita riserva di integrare il collegio peritale in merito agli aspetti epidemiologici. Quindi, a fronte di queste due richieste... chiaramente il provvedimento - che avete agli atti - come dice già la Corte d'Assise di primo grado, è completo nella parte motivazionale nel senso che dà atto della complessità dell'accertamento peritale notevolmente elevata e dei prevedibili tempi di espletamento dell'incarico. A quel punto, all'esito dell'udienza, il G.I.P. disponeva la proroga delle indagini preliminari fino al termine della chiusura dell'incidente probatorio, come prevede la legge. Quindi in quel momento là è chiusa la questione. Il Pubblico Ministero ha chiesto la proroga delle indagini preliminari per procedere all'espletamento dell'incidente probatorio. Il G.U.P. ha celebrato l'udienza; all'esito dispone la proroga del termine delle indagini preliminari fino al termine dell'incidente probatorio. È chiusa la questione!

La Difesa... in alcuni atti difensivi ci si appiglia: "E poi il Giudice - sempre la Dottoressa Todisco - ha proceduto ad una ulteriore proroga", che avviene nel giugno del 2011. Quella proroga, in realtà, è una proroga ultronea che non c'era nemmeno bisogno di fare. Che cosa è avvenuto? A seguito della richiesta che era stata avanzata dai periti, di prorogare il termine per il deposito dell'elaborato peritale perché appunto non erano in condizioni ancora di completare data la mole delle attività che erano stati delegati a portare a compimento... chiedevano quindi questo termine. E' a quel punto che il G.I.P. - come dice la Corte d'Assise - sempre ex 393 comma quarto, ha prorogato di ulteriori sei mesi il termine delle indagini preliminari comunicandolo, come previsto dalla legge, all'Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Taranto; tant'è che provvedeva ad anticipare l'udienza - fissata per il 27 giugno 2011 - alla data del 24.6.2011, con notifica agli indagati, ai difensori e alle varie parti. Quindi questa, se vogliamo è stata anche una proroga ultronea della quale non c'era nemmeno bisogno perché era già coperta del tutto dalla precedente rituale richiesta del Pubblico Ministero. Ad ogni modo il G.I.P. ha fatto un qualcosa in più - come dice la Corte d'Assise di primo grado, sempre nell'alveo del rispetto dell'Articolo 393 comma quarto - un'ulteriore proroga a garanzia. Ulteriormente le parti sono state avvisate e, anche in quell'occasione, non hanno eccepito nulla.

Andiamo ancora avanti velocemente toccando altri punti.

È stata eccepita poi la questione relativa alla violazione dell'Articolo 220 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale. Anche qui, per i Giudici popolari, cercherò di usare il meno possibile un linguaggio tecnico ma di farmi capire. Che cosa è accaduto? È accaduto che nel 2007 l'Arpa iniziava alcune attività e inviava, in data 17 maggio del 2007, alla Procura la comunicazione dell'inizio di una campagna di monitoraggio in continuo per la rilevazione di diossine e furani presso lo stabilimento Ilva. Tale comunicazione veniva iscritta al Modello 45, numero 1820 del 2007 (non sono le notizie di reato) e il Procuratore della Repubblica dell'epoca - la buonanima del Dottor Sebastio - inviava una nota all'Arpa in cui chiedeva l'inoltro poi presso l'ufficio della Procura delle relazioni conclusive della campagna di rilevamento, con la segnalazione di eventuali ipotesi di reato proprio perché versavamo in un Modello 45. La nota dell'Arpa dell'agosto del 2007 appariva oltremodo incerta alla individuabilità dei soggetti responsabili. Tant'è che, se noi andiamo a leggere questa nota su cui si sono appuntati i difensori nel corso dei loro pregevoli interventi, questa nota dell'Arpa non ci indica nessun elemento che potesse far pensare che eravamo di fronte alla commissione di qualche fattispecie di reato. Non solo: nella nota Arpa si fa a un certo punto riferimento a delle analisi "in modo da garantire i diritti difensivi della parte - dice l'Arpa - e la conseguente possibilità di utilizzare i risultati a scopo probatorio". Nell'atto di appello - ho letto - si parlava delle emissioni, le emissioni che tanto hanno fatto male a questa povera città. Non c'entra niente con le emissioni. Quella nota dell'Arpa - e lo dice anche la Corte d'Assise ma lo aveva detto già il Pubblico Ministero - era relativa a dei rifiuti perché l'Arpa diceva "Questi rifiuti che ho trovato l'Ilva dice che sono non pericolosi. Secondo me sono pericolosi". Parla dei rifiuti. Delle emissioni inquinanti non si parla proprio. Quindi quell'inciso riguarda i rifiuti, che è cosa totalmente diversa dalle emissioni delle aree e degli impianti dello stabilimento siderurgico. Le note dell'Arpa anzi parlavano di qualche significativo miglioramento della qualità dell'aria. Non si parla da nessuna parte... Io leggo qui: "Sarebbe necessario ripetere tali prelievi e relative analisi in modo da garantire i diritti difensivi della parte". Ecco: questo si riferisce ai rifiuti, non alle emissioni.

Non solo: nel 2008 c'è una delega - citata più volte dalla Difesa - del Dottor Sebastio. Questa delega... basta veramente leggere il contenuto: "Con riferimento alle precedenti segnalazioni dell'Arpa, nonché alle dichiarazioni rese da Marescotti Alessandro e Mottolese Pietro (*parole incomprensibili*) di Taranto...". Vi ricorderete: si iniziava a parlare che c'era un problema di diossina; era stata portata una forma di formaggio alla diossina; si iniziava a parlare che c'era questo pericolo. Dice: "Che cosa sta succedendo

qui?”. Quindi bisognava iniziare a dire: “Ma cosa sta avvenendo?”. Il Dottor Sebastio dice: “Invito a procedere alle necessarie verifiche onde stabilire se nella zona limitrofa e circostante l’area industriale di Taranto, dove insistono molteplici insediamenti industriali...”, che poi saranno - anni dopo - gli insediamenti in relazione ai quali si svolgerà la perizia. “...se in quest’area industriale, dove insistono molteplici insediamenti, vi siano aziende e impianti di allevamento di bestiame e di produzione di generi alimentari. In tal caso verranno a effettuare le verifiche tecniche necessarie per stabilire se i prodotti destinati all’alimentazione siano idonei in base alla normativa igienica e, in caso negativo, se presentino tracce di inquinamento da diossina o da altre sostanze parimenti pericolose per la salute pubblica. In tal caso si accerterà se sussista un’ipotesi di reato identificando i soggetti responsabili della produzione di tali generi alimentari, nonché dei responsabili dell’inquinamento denunciandoli a questa A.G.”. Questa delega era del 6 marzo del 2008. La Corte d’Assise di primo grado l’aveva definita “esplorativa”.

Bene. Poi cosa accade? Si crea un Modello 44, cioè a ignoti. Il Pubblico Ministero Dottor Buccoliero riceve un esposto del Dottor Merico - è un noto pediatra di Taranto - che dice: “Guardate, nel latte di alcune puerpere è stata trovata la diossina. Questo fatto a me che sono un pediatra, un medico esperto, non piace” e lo manda alla Procura. La Procura quindi apre questo Modello 44 a carico di ignoti. Noi non sappiamo nulla su dove provenga questa diossina, tant’è che quelle che vi ho letto sono le parole del Dottor Sebastio. Cosa fa il Dottor Buccoliero? Ho sentito dire: “Per due anni la Procura non fa nulla”. No, attenzione! Il Dottor Buccoliero fa una consulenza tecnica e incarica l’Ingegnere Liberti (attuale imputato) l’Ingegnere Primerano (per il quale la posizione è stata già definita fino in Cassazione) e il Dottor Filippo Cassano. Chiede la Procura, perché non ha gli elementi: “Fatemi capire cosa sta succedendo in questa città”.

Bene, ora arriviamo alla parte più scabrosa. Però questi fatti forse riuscirete a comprenderli. Questa consulenza dura degli anni. Quindi la Procura non è che non fa nulla. Ho sentito dire da un difensore (l’Avvocato Vozza che veramente stimo tantissimo): “Quando sono stati abbattuti gli animali dalla A.S.L. si poteva fare una sorta di autopsia, mandare degli avvisi”. Noi non sapevamo nulla! Si fa questa consulenza tecnica nel 2008. Bene. Qual è il risultato quando finisce la consulenza, dopo due anni? Che, per questa consulenza, la diossina c’è ma non si sa da dove viene e comunque non proviene dall’Ilva. Lo escludono! E perché? Perché Liberti - che originariamente era il consulente del Pubblico Ministero - nel frattempo quella consulenza l’aveva trovata nel fascicolo del dibattimento, perché diventa corpo del reato perché Liberti... c’è l’episodio di corruzione: Liberti viene corrotto dagli odierni imputati. Quindi questi sono gli atti che

noi avevamo. Tant'è che c'è un'intercettazione che vi rivela meglio di tutto quello che è accaduto. È una intercettazione nella quale Liberti, parlando con le persone che chiaramente erano in combutta con lui, parla molto male del Dottor Buccoliero e dice... Perché? Che cosa accade? Quando Liberti poi deposita - e siamo ormai arrivati al 2010 - questa benedetta consulenza... nella quale dice: "Sì, c'è la diossina. C'è la diossina ma non si sa da dove viene e comunque non proviene dall'Ilva". A quel punto il Dottor Buccoliero vuole vederci chiaro. E menomale che ci ha voluto vedere chiaro il Dottor Buccoliero, altrimenti qui ancora noi avremmo i più alti tassi di tumori infantili, avremmo i wind days, avremmo le case dei Tamburi coperte dallo spolverio, avremmo malattie e morte. Perché di questo stiamo parlando! Questo è un processo di malattie e morti! Gente che non c'è più, gente che si è ammalata e gente che continuerà a morire: questo è accaduto in questa città! E menomale che il Dottor Buccoliero ci vuol vedere chiaro! Da lì apre il fascicolo al Modello 21 perché la consulenza di Liberti non lo convince e chiede quell'incidente probatorio di cui vi ho detto (che poi verranno riuniti e la Dottoressa Todisco darà l'incarico ai periti). Solo dopo, nel 2012, quando escono le perizie si capirà che cosa è stato fatto a questa povera e sventurata città. Ma solo dopo, nel 2012 lo sapremo! Nel 2010 il Dottor Buccoliero cos'ha? Una consulenza - durata quasi due anni - che dice "La diossina non si sa da dove viene" e quindi continuano a permanere tutte le varie fonti delle altre attività industriali che sono insediate nel territorio sul campo. Soprattutto conclude Liberti: "Ma sicuramente non viene dall'Ilva". Allora chi doveva iscrivere il Dottor Buccoliero? Quando, come, chi doveva iscrivere?

Ora mi rivolgo al Presidente e al Giudice a latere. C'era già una giurisprudenza della Cassazione consolidata, poi c'è stata anche la riforma Cartabia che ha detto che l'iscrizione di una notizia di reato avviene solo quando ci sono elementi oggettivi e circostanziati. All'epoca, quando il Dottor Buccoliero fa la consulenza al Modello 44, forse - al più - c'era qualche sospetto, dopodiché quella consulenza spazza via pure i sospetti - ci sono tanti altri stabilimenti industriali - addirittura esclude l'Ilva. Questi erano gli elementi. Nel 2008 il Dottor Buccoliero chi doveva iscrivere - di grazia - nel registro degli indagati? In base a che cosa, a quale norma? Ha correttamente applicato il Codice. Avrebbe dovuto iscrivere tutti (l'Ilva, l'ex Matra, l'Eni, la Cementir)? Li iscriveva così! Lui fa una consulenza. E gli esiti della consulenza quali sono? Che si doveva archiviare. Ce lo dice Liberti in una famosa intercettazione telefonica: dice "Soggetto da guerra tutto particolare, da prendere con le molle. Che cosa fa questo cretino? Invece di archiviare chiede l'incidente probatorio". Questo dice Liberti in combutta con le persone con cui sta ovviamente... altri imputati. "Invece di archiviare, questo cretino..."

dice. “Doveva archiviare - dice - e invece ha chiesto l’incidente probatorio”. Allora chi avrebbe dovuto iscrivere la Procura in quel periodo?

E ancora andiamo avanti. Sempre in relazione a queste considerazioni è stata eccepita l’inutilizzabilità soggettiva della prova emersa in sede di incidente probatorio, per violazione dell’Articolo 403 comma 1 e 1 bis del Codice di rito, dai difensori degli imputati De Felice Salvatore e Riva Fabio Arturo perché non avevano partecipato alla fase della perizia dell’incidente probatorio. Per quanto riguarda l’imputato De Felice, anche qui, sulla scorta di quello che io vi ho appena detto - e poi lo ribadisce anche la Corte d’Assise - non c’era nessun elemento che potesse andare a condurre al momento in cui viene chiesto l’incidente probatorio all’Ingegnere De Felice. “La presunzione di conoscenza che opera la Difesa - dice la Corte d’Assise - con riferimento alle sentenze del 2002 e del 2005 (sentenze nelle quali De Felice viene indicato quale capo area altoforni, punto) collide con quanto rappresentato dal Pubblico Ministero, ovvero che l’atto di indagine immediatamente precedente alla richiesta di incidente probatorio...”, cioè la consulenza affidata a Liberti. Gli esiti di quella consulenza non individuavano in modo neppure probabile nell’area altoforni la fonte delle emissioni costituenti ipotesi di reato in materia ambientale. È sufficiente leggere la richiesta di incidente probatorio per verificare come l’ipotesi accusatoria fosse limitata a quanto denunciato dalle persone offese - cioè gli allevatori Sperti, Quaranta, Fornaro, Intini e Palmisano - in relazione alle presunte contaminazioni alimentari di diretta provenienza dell’area agglomerato. Tanto è che il capo area agglomerato (Cavallo Angelo) ve lo trovate destinatario della notifica della richiesta di incidente probatorio. Degli altoforni non si parlava mai! Perché mai avrebbe dovuto partecipare all’incidente probatorio l’Ingegnere De Felice? Dopo, dopo due anni si è capito cos’era successo. Ma dopo! La legge prevede che in quel momento... il giudizio è ex ante, no che dopo due anni si sono scoperti altri elementi. In quel momento io ho chiesto l’incidente probatorio e in quel momento il G.I.P. l’ha ammesso ed è stato svolto. Dopo sono emersi elementi e - dice la legge - dopo sono tranquillamente utilizzabili.

Ancora, per la posizione relativa a Fabio Riva - anche qui - si è dedotto che... a sostegno dell’eccezione, tutt’una serie di conversazioni effettuate nell’ambito del RIT 90 del 2010 da cui si sarebbero potuti trarre elementi a carico di Fabio Riva, tali da rendere possibile già in quella fase l’individuazione dello stesso fra i soggetti indagabili appunto ai fini della notifica nei suoi confronti della richiesta di incidente probatorio. Da qui quindi la richiesta, formulata dal difensore, dell’inutilizzabilità soggettiva della perizia. Ma anche qui, come abbiamo detto prima, il carattere di iscrivibilità di un soggetto deve essere valutata in concreto. All’epoca il Pubblico Ministero ebbe a iscrivere il defunto

Presidente Emilio Riva, il legale rappresentante Nicola Riva e l'Ingegnere Capogrosso (quale direttore di stabilimento) sulla base degli elementi desumibili dalla compagine societaria; compagine societaria dalla quale in quel momento Fabio Riva era uscito. Solo dopo noi avremo quegli elementi. Quelle intercettazioni facevano parte di un altro procedimento che è stato riunito dopo gli arresti. Tant'è che le misure cautelari vengono eseguite il 26 luglio del 2012, insieme al sequestro dello stabilimento. In quel momento non c'è Fabio Riva fra gli indagati. La sua posizione emergerà dopo: a fine novembre del 2012 verrà emessa l'ordinanza di custodia nei suoi confronti perché dopo emergeranno gli elementi di queste conversazioni che facevano parte di un altro procedimento che riguardavano i delitti contro la Pubblica Amministrazione (filone sul quale stava indagando il Dottore Epifani). Non solo: la figura di Fabio Riva emergerà anche dopo, con l'attività integrativa di indagine fatta addirittura dopo il decreto che dispone il giudizio, dal quale emergerà il consiglio di famiglia - avrete trovato che cos'è il consiglio di famiglia nella sentenza, quindi non mi dilungo sullo stesso - che era una struttura - diciamo così - occulta alla pari dei fiduciari, quest'altro capitolo opaco che... solo dopo emergerà la presenza di queste figure che, in realtà, erano gli alter ego di coloro che nominalmente figuravano i capi area dello stabilimento. Questo è avvenuto dopo. Ma al momento in cui il Dottor Buccoliero chiede l'incidente probatorio non c'era nessuno di questi elementi. Tant'è - ripeto - che nella prima ordinanza di custodia cautelare Fabio Riva non compare. Tant'è che poi a novembre del 2012, solo quando viene eseguita l'ordinanza... nel frattempo lo stesso si è dato alla latitanza e verrà poi estradato solo dopo due anni e mezzo dall'Inghilterra.

In ultimo, con riguardo alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come voi sapete, il parametro alla stregua del quale essa deve essere valutata è quello previsto dall'Articolo 603 comma 3 del Codice di rito, a mente del quale il Giudice dispone la rinnovazione solo se la ritiene assolutamente necessaria in quanto non è in grado di decidere allo stato degli atti. Si tratta di un istituto di carattere eccezionale a cui può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il Giudice ritenga indispensabile l'integrazione perché il materiale a disposizione presenta vuoti informativi che non gli consentono di decidere. Ancora dice la Cassazione, unanime: "Posto che il Giudice dell'appello è tenuto a rinnovare l'istruttoria solo laddove non si sia in grado di decidere allo stato degli atti, la motivazione in merito a tale provvedimento necessita di una specifica motivazione solo in caso di accoglimento, giacché in caso di rigetto è sufficiente la motivazione implicita potendosi fare affidamento sul principio della presunzione della competenza dell'accertamento". Qui è durato quattro anni e mezzo il dibattimento! Non

solo: questa presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto... quindi dove non c'è neppure un obbligo di risposta da parte del Giudice del gravame. Cosa abbiamo? Una richiesta di rinnovazione che si risolve in un'attività esplorativa di indagine - come quella oggetto appunto delle istanze presentate dalla Difesa - finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente. Qui noi abbiamo avuto un incidente probatorio nel quale le parti, nel pieno contraddittorio, hanno partecipato ed hanno presentato le loro osservazioni e le loro riserve. C'è stato un processo - è durato quattro anni e mezzo - nel quale tutte le tesi difensive sono state giustamente evidenziate, sono stati sentiti tutti i consulenti che hanno depositato delle corpose consulenze a sostegno delle loro tesi. Il contraddittorio è stato massimo! Qui quindi non c'è nessuna eccezionalità. Anzi questa richiesta è una mera ridondanza. Per carità, legittimo auspicio delle Difese che quelle ricostruzioni che il Giudice di primo grado ha bollato come posticce e preconfezionate possano trovare qui un nuovo ingresso.

A proposito, una cosa la voglio dire. Il Pubblico Ministero in questo processo... non è che ci sono state due tesi alternative, quella del Pubblico Ministero e quella delle Difese. Il Pubblico Ministero si è limitato in questo processo ad offrirvi gli elementi di enti e organi pubblici e indipendenti: gli elementi dell'Arpa, dell'A.S.L., dei periti nominati dal Giudice terzo, dei custodi nominati dal Giudice terzo. Abbiamo avuto un parlamento che da dodici anni legifera in materia; abbiamo avuto una sentenza della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per questa vergogna; abbiamo avuto le Nazioni Unite che hanno definito Taranto "zona dei sacrifici dei diritti umani". Il Pubblico Ministero vi ha portato questi elementi oggettivi di enti pubblici, enti terzi. Dall'altra parte ci sono le legittime considerazioni dei consulenti chiamati dalle parti. Questo è lo scenario. Quindi, secondo me, non c'è nessuno spazio per un'ulteriore eccezionale rinnovazione dell'istruttoria. Grazie. Ho concluso.

PRESIDENTE A. DEL COCO (*fuori microfono*) - Grazie. Riprende il Procuratore Generale.

P.G. M. BARRUFFA (*fuori microfono*) - Sì, grazie.

REPLICHE DEL PROCURATORE GENERALE, DOTTOR M. BARRUFFA

P.G. M. BARRUFFA - Grazie, signor Presidente e signori Giudici popolari.

Riprendo l'esame delle questioni che sono state sollevate dagli Avvocati sul tema della illegittimità della ispezione e della irripetibilità degli accertamenti svolti a seguito del decreto emesso dal Pubblico Ministero nel febbraio del 2010. La questione è stata sollevata dall'Avvocato Vozza ed attiene alla inutilizzabilità dei campionamenti e dei

prelievi e delle analisi che sono state effettuate dal collegio peritale composto dal Professor Liberti e dal Dottor Primerano (questione che è stata riproposta dall'eccellente Avvocato Vozza all'udienza scorsa credo). La questione - devo dire - era stata riproposta innanzi alla Corte di Assise all'udienza del giugno del 2017, nel corso della quale era stata denunciata la violazione del 360, 369 Codice di Procedura Penale e 220 Disposizioni di Attuazione che presuppongono la partecipazione degli indagati. Ha sostenuto il difensore - interpretando la grafia del Dottor Buccoliero sulla copertina del fascicolo - che la ispezione presso lo stabilimento (in particolare dell'impianto di agglomerazione 2), i prelievi ed i campionamenti erano avvenuti nel febbraio 2010, cioè in un giorno in cui il Capogrosso era stato già iscritto nel registro degli indagati. Ha aggiunto il difensore che il decreto di ispezione dei luoghi ha comportato un'attività di accertamento tecnico irripetibile - questo sostiene lui - e che per "atto irripetibile" deve intendersi non soltanto l'atto non rinviabile - mi corregga se sbaglio - ma l'atto che non possa ripetersi nelle medesime condizioni di tempo e di luogo (cito testualmente). A dire del difensore, quei campionamenti di quelle polveri - eseguiti in quel giorno con l'osservazione dello stato dei luoghi - non potevano essere ripetuti né a distanza di un anno e né a distanza di oltre cinque anni. Era certo che l'originario procedimento Modello 44/2008 - quello evocato dal collega Raffaele Graziano - era stato iscritto a seguito di un esposto del Dottor Merico (un noto pediatra) e poi è stato caricato al Modello 21 con l'iscrizione di Luigi Capogrosso (numero 938/2010). Talché si sarebbe concretizzata, ad avviso dell'Avvocato Vozza, la violazione degli articoli che ho prima indicato (360 e 369 bis) perché era stato omesso l'avviso all'indagato.

L'Avvocato Annicchiarico, associandosi alle eccezioni formulate dall'Avvocato Vozza, ha aggiunto che l'accertamento che si era svolto all'interno dell'Ilva non era stato preceduto da nessun tipo di avviso comunicato a Nicola Riva e che da ciò - a suo dire - sarebbe conseguita la nullità dell'atto e di tutti gli atti successivi.

La Corte di Assise, chiamata più volte a pronunciarsi sulla questione relativa all'inutilizzabilità della ispezione e sul tema della irripetibilità dell'atto, ha statuito - con un'apposita ordinanza che io sto leggendo - che "Il prelievo disposto dal Pubblico Ministero a seguito dell'ispezione dei luoghi, eseguito su decreto dell'11 febbraio 2010 nell'impianto di agglomerazione, aveva una finalità di verificare - signori Giudici - la correttezza delle procedure relative alla gestione delle polveri abbattute dagli elettrofiltri, la produzione, il trattamento e il deposito dello stoccaggio e lo smaltimento delle polveri ed aveva anche il fine di individuare possibili ulteriori fonti di diossina aventi un'identica struttura di quella derivante dalle polveri, con la individuazione degli eventuali responsabili della sicurezza dei settori interessati e quindi la individuazione

delle possibili fonti di produzione di PCB”.

Poi la Corte ha affrontato il tema - analizzato in più occasioni - relativo alla irripetibilità o meno del prelievo. Pronunciandosi su questo aspetto dell'accertamento e mutuando quella che era stata la elaborazione giurisprudenziale - però, devo dire, con riferimento al prelievo ed alle analisi del materiale biologico (come, per esempio, poteva trattarsi del DNA evocato anche dall'Avvocato Vozza) - ha spiegato che il momento del prelievo di per sé è un atto ripetibile mentre l'analisi del reperto ha natura di atto irripetibile o meno a seconda che in concreto sia possibile conservare il materiale biologico prelevato.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che non si applicano le disposizioni del 360 Codice di Procedura Penale nel caso in cui la persona indicata sia stata individuata in un momento successivo - come nel caso di specie - rispetto a quello dell'espletamento delle operazioni tecniche - le ragioni le ha anticipate il Dottor Graziano - e nei casi in cui, per esempio, l'attività di estrapolazione del DNA si configuri in concreto come un atto irripetibile. I risultati relativi - ha sostenuto quella giurisprudenza evocata nell'ordinanza impugnata - potranno essere utilizzati a carico degli indagati che al momento delle analisi non erano scritti nel ReGe.

Poi ha precisato la Corte che il prelievo e l'attività tecnico-scientifica che ne è conseguita non rientrano nella categoria degli atti irripetibili. Con questa statuizione la Corte ha di fatto superato la questione relativa alla iscrizione o meno degli imputati al Modello 21.

Tra l'altro, la Corte ha precisato che la consulenza a firma di Liberti/Primerano - per le ragioni che sono state anticipate anche dal Dottor Graziano che adesso ci sta lasciando - costituisce corpo di reato per quella faccenda corruttiva che fa parte del fascicolo del dibattimento proprio a norma del 431 lettera h) e che quindi è suscettibile di essere letta per effetto delle statuizioni dell'Articolo 511 C.P.P..

Quanto all'ulteriore profilo sollevato dall'Avvocato Annicchiarico, relativo alla presunta illegittimità dell'accesso all'interno dello stabilimento in difetto di una qualsiasi comunicazione ai vertici della stessa, con un'ulteriore e successiva ordinanza la Corte si è pronunciata dichiarando la infondatezza della questione perché non appare ipotizzabile - ed è veramente così - l'accesso - pensate! - allo stabilimento senza una relativa autorizzazione da parte dei vertici della direzione. Immaginate voi: accediamo allo stabilimento senza nessuna... Comunque qualsiasi profilo di nullità della ispezione avrebbe, a mio avviso, dovuto essere sollevato nell'udienza preliminare prima dei pronunciamenti ai sensi del 424 del Codice di rito, atteso che l'omesso avviso all'indagato degli accertamenti tecnici irripetibili integra - a mio avviso e soprattutto ad avviso della Corte di prime cure (io condivido questa interpretazione) - un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio. Pertanto anche questa questione, a mio

avviso, deve essere disattesa e rigettata.

Adesso mi accingo ad esaminare separatamente tre questioni che sono state sollevate dalla Difesa, una concernente l'acquisizione di documentazione agli atti del fascicolo del dibattimento e quindi alla questione relativa, in definitiva, alla lettura di alcuni atti. In particolare, in questo caso io mi accingo ad esaminare la questione che è stata sollevata da numerosi difensori avverso l'ordinanza 13 gennaio 2021 che ha rigettato le questioni con cui veniva data lettura, ai sensi dell'Articolo 512, della relazione tecnica a firma del Professor Pompa. Ricordiamo qui le osservazioni che sono state sollevate anche dall'Avvocato Urso, se non ricordo male.

Sulla eccezione di nullità della ordinanza che ho appena citato e con la quale si disponeva che venisse data lettura ai sensi dell'Articolo 512, osservo che il consulente (il Professore Pompa) era stato già escusso udienza del 16, 17 e 18 novembre 2020 e poi c'era stato un rinvio all'udienza del 7 dicembre del 2020. Il rinvio, signori Giudici, era stato disposto a causa delle precarie condizioni di salute del teste il quale non era stato in grado di proseguire nella testimonianza, così come aveva espressamente rappresentato proprio l'Avvocato Vozza il quale, nel richiedere la sospensione dell'esame, aveva proprio evidenziato le precarie condizioni di salute del professore. Nemmeno il 7 dicembre, purtroppo, si teneva l'esame del consulente perché veniva prodotto un certificato medico - a firma del Dottor Giorgio Lorenzini - con il quale venivano indicate le situazioni patologiche che affliggevano il povero Professor Pompa che si erano cronicizzate. Il professore era affetto da una serie di patologie - delle quali adesso farò il nome - tali da indurre il sanitario a prescrivergli riposo assoluto, con divieto di lunghi viaggi e addirittura di situazioni stressanti. Si legge nella ordinanza impugnata che già in quell'occasione i difensori degli imputati, su sollecitazione della Corte, non si erano opposti alla possibilità di acquisizione della relazione - rinunciando a terminare il suo esame - e quindi l'esame veniva rinviato al 21 febbraio del 2020. Vi è però che la Difesa produceva un nuovo certificato medico, sempre a firma del Dottor Giorgio Lorenzini, che riportava la medesima patologia con elementi di aggravamento della complessiva situazione di salute per effetto di un riscontro della neoplasia polmonare in trattamento chemioterapico e di una forma di fibrillazione atriale. La Corte ha quindi ritenuto che, a questo punto, fosse pacifica la possibilità di disporre - su istanza di parte - l'acquisizione, ai sensi dell'Articolo 512 del Codice di Procedura Penale, della relazione del consulente tecnico richiamando una giurisprudenza della Cassazione alla quale rinvio la lettura per comodità espositiva.

È noto che la lettura delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi del 512 C.P.P. - qui tutti lo sappiamo - sia consentita solo quando l'esame del dichiarante, nel corso del

dibattimento, sia risultata impossibile per fatti e circostanze che da un lato siano imprevedibili - come nel caso di specie - e dall'altro non siano riconducibili ad una libera scelta del teste. Su questo istituto giuridico io non voglio diffondermi oltre.

In altri termini, le plurime certificazioni sanitarie del Pompa consentivano - legittimamente, a mio avviso - di ritenere che il suo impedimento fosse sopravvenuto al conferimento dell'incarico ma soprattutto presentasse i caratteri di una non transitorietà - si legge nella ordinanza - e di imprevedibilità.

La Corte d'Assise aveva quindi dato conto della valenza costituzionale del principio del contraddittorio la cui possibile contrazione era stata denunciata anche dal Dottor Buccoliero in udienza, con il principio della giusta durata del processo che sarebbe stato violato nel caso di un rinvio ad libitum dell'esame del consulente Pompa (ultimo teste, tra l'altro, di un dibattimento che si è protratto per quattro anni e che aveva visto susseguirsi centinaia di testimoni).

Le argomentazioni esposte nella impugnata ordinanza, a mio avviso, appaiono - anche queste - immuni da vizi logici e coerenti con i principi richiamati e ai quali si è ispirata la Corte di Assise quando ha dovuto valutare la compatibilità delle disposizioni ricavate dall'Articolo 512 del Codice di rito con la normativa comunitaria sul tema relativo alle pronunce emesse sulla base di prove sottratte al contraddittorio quando non prevalgano nel bilanciamento - come nel caso di specie - specifici fattori di carattere procedurale che, come è successo nel nostro caso, abbiano fatto propendere la decisione in favore dell'acquisizione della consulenza ex Articolo 512. Appare quindi inequivoco che la Corte abbia posto in essere ogni concreta iniziativa volta a consentire l'esame del povero Professor Pompa rinviando più volte il dibattimento e disponendo la citazione tramite la Cancelleria. Di talché, a mio avviso, deve ritenersi legittimo il ricorso operato da parte della Corte allo strumento previsto dall'Articolo 512 Codice di Procedura Penale e pertanto devono essere rigettate, anche in questo caso, le questioni fondate sulla nullità dell'ordinanza eccepita dai difensori.

Adesso mi accingo più brevemente a parlare di due questioni relative sempre al tema più ampio dell'acquisizione agli atti di relazioni e deposizioni - in questo caso del fascicolo 9395/2005 - resosi necessario a seguito dell'esame dell'Ispettore Severini e poi, successivamente, quello relativo alla incompatibilità della testimonianza resa dall'Ingegnere Barbaro Valenzano.

Per quanto riguarda questo, emerge dagli atti che - in data 13 febbraio 2020 - gli Avvocati Annicchiarico, Melucci, Vozza e Lojacono avevano depositato presso gli uffici della Procura della Repubblica una richiesta di visione del fascicolo del procedimento penale 9395/2005. L'istanza veniva autorizzata dal Pubblico Ministero. Analoga istanza veniva

proposta - sempre nello stesso mese credo - al Tribunale di Taranto e veniva autorizzata dal G.I.P. nel febbraio del 2020. Quindi abbiamo due istanze e due autorizzazioni. I difensori spiegavano che l'interesse a conoscere quegli atti derivava dalla deposizione resa dal teste Fernando Severini alle udienze del 12 e 17 febbraio 2020. La Dottoressa Ferraro - funzionario della segreteria della Procura della Repubblica a noi tutti nota - attestava che le ricerche si erano svolte nell'archivio che si era trasferito nell'area portuale nonostante la sua inagibilità causata da motivi igienico-sanitari e che le ricerche sarebbero proseguite dopo la sanificazione. Comunque le ricerche avevano dato un parziale risultato del rinvenimento del fascicoletto numero 6. Successivamente l'Avvocato Annicchiarico depositava solleciti alla Dottoressa Ferraro e alla Dottoressa Manca inviando anche una PEC al Registro Generale avente il medesimo contenuto.

Tanto premesso, la Corte ha osservato che non vi è stato alcun diniego da parte della Procura della Repubblica o da parte del Tribunale alla richiesta difensiva, tant'è che, come attestato dai funzionari, le ricerche si sono svolte nonostante l'inagibilità dei locali che custodiscono l'archivio e che le stesse sarebbero proseguite e che comunque avevano ottenuto un parziale risultato.

In concreto, non appare dunque ravvisabile alcuna lesione del diritto difensivo in quanto alle udienze del 12 e del 17 febbraio 2020 venivano comunque acquisiti dalla Corte il fascicolo del dibattimento, le copie originali in possesso del teste Severini - lui aveva un altro archivio evidentemente - della informativa di reato numero 70/07 (depositate alla segreteria della Repubblica in data 13 marzo 2007, in quel procedimento penale 9395 del quale oggi si chiede l'acquisizione) ed anche una serie di allegati in possesso dello stesso ispettore. Quindi l'esame dei consulenti, pertanto, si è svolto anche su quelle tematiche.

Sulle eccezioni di nullità della impugnata ordinanza la Corte tornava nuovamente a pronunciarsi confermando che il mancato rinvenimento del fascicolo... ritenendo che, a questo punto, non fosse assolutamente necessario ai fini della decisione disporre l'acquisizione perché la informativa di reato a firma del Severini era stata di fatto acquisita sin dalle udienze del 12 e 17 febbraio, quando erano state acquisite al fascicolo del dibattimento proprio le copie originali in possesso dello stesso teste. Anche per questa motivazione ritengo che la questione debba essere rigettata.

Una penultima questione - e poi cedo la parola alla collega - è quella sollevata sulla incompatibilità testimoniale da parte dell'Ingegnere Barbara Valenzano e sulla invalidità della... della Barbara Valenzano.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Però - attenzione, Procuratore Generale - questa non è una questione che può... sull'inutilizzabilità possiamo saltare perché non definirebbe il

processo.

P.G. M. BARRUFFA - Bene.

Allora mi accingo adesso ad accennare alla questione sollevata dagli Avvocati Garzone, Paliero, Annicchiarico: la questione relativa alla esclusione del Responsabile Civile, ai sensi dell'Articolo 86 comma secondo, avendo assunto - il Responsabile Civile citato - lo status, tra l'altro, di società imputata ai sensi del 231/2001.

Sulla richiesta di esclusione della Riva Forni Elettrici va osservato che si erano costituiti, quali Responsabili Civili, sia Riva Fire in liquidazione e sia Riva Forni Elettrici S.p.A. e che su questo tema si è pronunciata la Corte d'Assise con due ordinanze (la prima del 4 ottobre 2016 e l'altra del primo marzo 2017), entrambe impugnate. La istanza di esclusione era stata proposta a norma dell'Articolo 86 comma secondo, con cui si stabilisce che la richiesta possa essere proposta anche dal Responsabile Civile - attenzione - che non sia intervenuto volontariamente, qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua Difesa in relazione a quanto previsto dagli Articoli 651 e 654. Questo è stabilito dall'Articolo 86.

Nel nostro caso invece veniva osservato dalla Corte che nell'incidente probatorio svoltosi nel corso delle indagini preliminari era presente Riva Emilio il quale, all'epoca dei fatti, era il legale rappresentante di Riva Fire essendone il Presidente del consiglio di amministrazione. Diversamente, la società Riva Forni Elettrici al momento dell'incidente probatorio non era ancora esistente essendo stata costituita con un atto per Notar Paolo... corrente... di Genova. Sicché la sua mancata partecipazione - ha ritenuto la Corte - all'incidente probatorio non poteva dirsi frutto di una scelta volontaria ma di fatto una conseguenza di una impossibilità a parteciparvi.

Sta però che, alla ordinanza che ho appena citato, faceva seguito quella del primo marzo 2017 che si è pronunciata su tre questioni importanti e relevantissime (la seconda ha integrato la prima delle ordinanze). La prima questione aveva per oggetto una richiesta di separazione dei procedimenti sulla base di una richiesta di applicazione concordata della pena avanzata da Claudio Riva - quale legale rappresentante della Riva Forni Elettrici - già assentita dai Pubblici Ministeri, nonché una richiesta di applicazione della pena proposta da Pietro Gnudi, Corrado Carruba ed Enrico Laghi - quali commissari straordinari di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria - già assentita dai Pubblici Ministeri. Questa situazione aveva comportato, a seguito dello stralcio e della separazione degli atti, una valutazione da parte di un'altra Corte d'Assise che invece riteneva di non dover accogliere questa decisione. Allo stralcio degli atti è quindi seguita la riunione successiva per il rigetto da parte di altra Corte d'Assise.

Poi c'era un'altra questione: quella relativa alla separazione della Partecipazioni Industriali e,

infine, quella di estensione da parte delle Parti Civili - rappresentate dagli Avvocati Baldo e Torsella - nei confronti di questo nuovo soggetto (Partecipazioni Industriali S.p.A.).

Comunque la Corte d'Assise, su sollecitazione della Difesa, aveva preso atto che la Parte Civile Regione Puglia aveva anticipato che l'ente si sarebbe costituito Parte Civile anche con riferimento ai capi di imputazione relativi agli omicidi e alle lesioni colpose contestate in quanto era titolare di un fondo - istituito proprio dalla legge regionale - di solidarietà in favore dei parenti delle vittime degli infortuni sui posti di lavoro.

Il difensore Ilva eccepiva nuovamente di avere richiesto in via subordinata la esclusione delle costituzioni di Parte Civile nei suoi confronti perché, nel frattempo, era subentrata la liquidazione amministrativa - quindi ai sensi dell'Articolo 52 della legge fallimentare - e quindi aveva chiesto la esclusione, tra l'altro, di Marsella Dario e Zaccaria Francesco per i quali vi era stato un accordo transattivo. Ma comunque questo è un tema che non è stato più riproposto in appello.

Il difensore Riva Fire (oggi Partecipazioni Industriali) aveva anche evidenziato che in quella ordinanza - quella del 4 ottobre 2016 - non si era data risposta alle questioni fatte oralmente per richiedere l'esclusione delle Parti Civili che chiedevano la citazione di Riva Fire come ente incolpato ai sensi della 231, eccependo sul punto una nullità - devo dire anche fondatamente - dell'ordinanza, ai sensi del 125 comma 3 Codice di Procedura Penale, per la omessa motivazione. A detta eccezione si associava tutto il collegio difensivo, si legge nella ordinanza.

La Difesa quindi riproponeva sino ad oggi - questo è un tema molto importante - il tema della esclusione della costituzione di Parte Civile nei confronti di Ilva quale Responsabile Civile - a richiesta delle Parti Civili - perché ai sensi dell'Articolo 52, essendo sottoposto a liquidazione amministrativa, i crediti dovevano essere accertati nel rispetto della par condicio creditorum.

La Corte spiegava - lo ha spiegato la Corte con una motivazione condivisibile - che la domanda avanzata nei confronti di Ilva era stata proposta solo per ottenere una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno e non al fine di conseguire un riconoscimento di un credito da insinuarsi nella procedura concorsuale. Questa circostanza, ad avviso del Presidente della Corte che aveva sottoscritto l'ordinanza, rendeva la domanda avanzata in quella sede esaminabile in sede penale.

Non si ravvisavano altri profili di nullità della ordinanza.

Vi è però che, signori della Corte e signor Presidente - come noi sappiamo, come tutti sappiamo - di recente la Cassazione, in una pronuncia dell'aprile scorso, ha espressamente statuito che nel processo instaurato per l'accertamento delle responsabilità dell'ente non è

ammissibile la costituzione di Parte Civile, atteso che l'istituto non è previsto dal Decreto Legislativo 231 del 2001 e l'omissione non rappresenta una lacuna normativa ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore. L'assunto - spiega la Cassazione - si fonda sul rilievo che il Decreto Legislativo 231/2001... non vi è alcun riferimento espresso alla Parte Civile o alla persona offesa. Questa sistematica rimozione, come tra l'altro - devo dire - hanno sostenuto i Professori Paliero, Garzone e gli altri difensori che si sono succeduti nelle scorse udienze, porta a ritenere che non si sia trattato di una vera e propria lacuna quanto piuttosto di una scelta consapevole che ha voluto operare intenzionalmente una deroga al sistema codicistico.

In secondo luogo, vi è un riscontro che deriva dalla lettura degli Articoli 27 e 54 del decreto: il 27 - sul tema della responsabilità patrimoniale - non fa alcuna menzione delle obbligazioni civili, il 54 - in tema di sequestro conservativo su iniziativa del solo Pubblico Ministero - non consente evidentemente la tutela delle obbligazioni civili derivanti da reato.

In altri termini, l'illecito - è stato ribadito - non si identifica con il reato commesso. Anche la Corte Costituzionale ha ritenuto che l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere non coincide con il reato. Si tratta di due episodi diversi, strutturalmente diversi. Persino le Sezioni Unite della Cassazione hanno riferito che l'illecito attribuibile alla società sia un tertium genus che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo. Il che conduce a ritenere - ho concluso - che non sia nemmeno ipotizzabile l'applicazione del 185 del Codice Penale che è il presupposto per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale. In questo senso converge anche la diversa disciplina della prescrizione che è prevista dal Decreto Legislativo 231/2001 nella parte in cui prevede che essa non decorra fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Per queste ragioni, uniformandomi ai pronunciamenti della Cassazione, chiedo che le eccezioni sollevate dalla Difesa sullo specifico tema meritino accoglimento.

PRESIDENTE A. DEL COCO (*fuori microfono*) - Grazie. Prego.

REPLICHE DEL SOSTITUTO PROCURATORE, DOTTORESSA G. CANNARILE

P.M. G. CANNARILE - Signor Presidente e signori della Corte, i colleghi che mi hanno preceduto hanno sicuramente esaminato in maniera dettagliata e puntuale tutte le varie eccezioni che sono state sollevate dalla Difesa sia negli atti di appello e sia nel corso delle udienze, quindi francamente non potrei che, con un mio intervento, ripetere quanto è stato già osservato ritenendo che appunto, sulla scorta di tanto, tutte quelle eccezioni possano sicuramente essere rigettate.

In ogni caso, qualche ulteriore riflessione vorrei spenderla con riferimento all'eccezione concernente l'operatività nel caso di specie, nel nostro processo, dell'Articolo 11 del Codice di Procedura Penale.

All'udienza del 17 maggio 2024, signori della Corte, vi è stata consegnata una cartellina contenente - è stato detto - pochissimi fogli sufficienti per constatare la semplicità della questione. Forse sì, è vero, quei pochi fogli sono sufficienti per comprendere la questione. Ma forse è stato omesso di indicare come altrettanti pochi fogli siano sufficienti per comprendere come, in realtà, tutte le problematiche ancora oggi sollevate dalla Difesa siano state tutte decise e superate dalla Corte d'Assise nel corso del giudizio di primo grado. Si tratta proprio delle pagine da 156 a 161 della sentenza di primo grado ove, in maniera puntuale e meticolosa, si dà atto delle problematiche eccepite dalla Difesa - vengono richiamate tutte le ordinanze che erano state già emesse nell'ambito del procedimento - e si afferma come appunto tutte quelle questioni possano dirsi decisamente superate sulla scorta delle norme vigenti e dell'interpretazione che delle stesse è stata data dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza costituzionale.

Cercherò di non ripetere quanto è stato già evidenziato dal Procuratore Generale nel corso del suo primo intervento parlando per primo dell'eccezione relativa all'Articolo 11. L'intervento della Procura si conclude oggi proprio richiamando ancora una volta quell'eccezione.

Il nostro punto di partenza, signori della Corte, quale deve essere? Il punto di partenza deve essere proprio l'Articolo 11 del Codice di Procedura Penale; norma che deve essere letta soffermandosi proprio sui singoli termini che ha utilizzato il legislatore. Nel testo di questa norma si parla di Magistrato - si badi bene: di "Magistrato" - che assume nel procedimento la qualità di persona sottoposta ad indagine, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. Ebbene, fermo restando che per "Magistrati" ovviamente si intendono - già ce lo ha ricordato pocanzi il Procuratore Generale, secondo ormai un orientamento cristallizzato della giurisprudenza - sia i Magistrati togati che i Magistrati onorari (come i Giudici di Pace, i vice Procuratori onorari, gli esperti delle Sezioni Agrarie dei Tribunali, atteso che nel nostro procedimento ci siamo imbattuti in un esperto delle Sezioni Agrarie), il dato imprescindibile è che la persona che assume la qualità di indagato o imputato o - per quanto a noi più interessa - di persona offesa o di danneggiato dal reato deve essere un soggetto che, per definirsi "Magistrato" in quel momento, deve essere appunto un soggetto che in quello specifico istante deve far parte dell'ordinamento giudiziario, cioè deve trattarsi di una persona che in quel momento è ancora Magistrato. Altrimenti, non potendolo definire tale - cioè

“Magistrato” - così come richiede l’Articolo 11, quella norma non può trovare applicazione, con tutte le conseguenze che comporta, ovvero lo spostamento del processo presso altra sede. La norma è chiara quindi: deve trattarsi di Magistrato e non di un soggetto per il quale quella qualifica sia venuta meno. Sì, è vero, la norma parla di Magistrato che esercita le proprie funzioni nel distretto di Corte d’Appello o che le esercitava al momento del fatto. Ma quest’ultima espressione si riferisce all’ipotesi del Magistrato che, nel frattempo, è stato trasferito ad altra sede (che non sta più a Taranto o che è stato trasferito a Roma, a Torino, altrove). Ma la qualifica di Magistrato deve però esistere, altrimenti si è in presenza di un soggetto che è un cittadino normale, per cui non può trovare applicazione la norma di cui all’Articolo 11.

Tutto questo - abbiamo già sentito nel precedente intervento del Procuratore Generale - lo sancisce la Corte Costituzionale nell’ordinanza 163 del 2013, quell’ordinanza che vi ritrovate nel cartellina - signori della Corte - che vi è stata consegnata, come dicevo, all’udienza del 17 maggio del 2024. È una ordinanza che attiene alla questione di illegittimità costituzionale dell’Articolo 11 nella parte in cui non comprende, nella disciplina dei procedimenti riguardanti i Magistrati, il caso in cui una persona interessata abbia cessato di appartenere all’ordine giudiziario quantomeno per un apprezzabile lasso di tempo successivo a detta cessazione. Questo perché? Perché, secondo il Giudice che aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale, nel caso di Magistrati trasferiti in altra sede in epoca successiva al fatto che vi riguarda... a questa ipotesi deve essere assimilata quella del soggetto - si badi bene: “del soggetto” (i termini sono estremamente importanti), non “di Magistrato” - non più operante nel distretto interessato per essere uscito dall’ordine giudiziario.

Cosa risponde la Corte a questa questione? La Corte precisa che non sussiste una analogia tra la fattispecie prospettata dal rimettente - cioè dal Giudice che aveva sollevato la questione relativa alla persona che abbia cessato di appartenere all’ordine giudiziario (all’ex Magistrato per intenderci) - e il caso del Magistrato trasferito ad altra sede dopo il fatto. Non può esistere una analogia, cioè queste due ipotesi non possono essere paragonate e ritenute sullo stesso piano proprio perché - precisa la Corte - quando l’esercizio delle funzioni è cessato nel momento del fatto ovvero nella fase del giudizio, il rapporto di colleganza tra parte processuale - quindi tra l’ex Magistrato indagato, imputato, persona offesa o danneggiato - e il Giudice che è competente a decidere in quel momento è venuto meno, non sussiste. Di conseguenza possono trovare regolarmente applicazione le regole ordinarie perché è venuto meno il presupposto che richiede l’applicazione dell’Articolo 11, cioè non sussiste assolutamente più il dubbio che questo soggetto possa considerarsi avvantaggiato rispetto ad eventuali controparti, né tantomeno sussiste

il dubbio - sul piano generale o astratto - che possa essere pregiudicata la terzietà del Giudice che deve decidere. Qualora vi siano ancora rapporti - ce lo ricordava prima il Procuratore Generale - esistono altri rimedi (quelli dell'astensione e quelli della ricusazione) che servono sempre ad assicurare l'imparzialità del Giudice.

Ebbene, proprio partendo da questi semplici principi di fondo e considerando che noi ci dobbiamo occupare, in questo processo, esclusivamente degli atti che riguardano questo processo e non già di quanto è avvenuto in precedenza... perché sono state anche richiamate altre diffide, altri atti che erano stati proposti. Ma questo non ci riguarda. Noi ci dobbiamo occupare degli atti del nostro procedimento. Quindi - dicevo - partendo proprio da questi presupposti, la Corte di Assise in primo grado ha tranquillamente superato tutte le eccezioni prospettate dalla Difesa. Le riassumo in termini veloci perché, comunque sia, qualche puntualizzazione la devo fare.

Per quanto riguarda l'Avvocato Giacobelli, è stato Giudice di Pace presso l'ufficio del Giudice di Pace di Taranto dal '94 al 2015. Quindi nel momento in cui l'Avvocato Giacobelli - il 17 maggio 2016 - depositava l'atto di costituzione di Parte Civile era definitivamente fuoriuscito dall'ordine giudiziario costituito dai Giudici onorari, con la conseguenza che, con riferimento all'Avvocato Giacobelli, la disciplina dell'Articolo 11 di certo non può trovare applicazione (lo ha statuito chiaramente la Corte Costituzionale).

Il Dottor Alberto Cassetta, dal suo canto, è stato componente della Sezione Agraria del Tribunale di Taranto - in base ad una certificazione che è stata prodotta in udienza - sino al 2005. Il Dottor Cassetta si costituisce Parte Civile nel nostro procedimento il 17 maggio 2016, circa undici anni dopo, allorquando ormai aveva cessato di appartenere all'ordine giudiziario.

Di conseguenza quindi, signori della Corte, di che cosa dobbiamo discutere? L'applicazione dell'Articolo 11 è esclusa a monte perché sia l'Avvocato Giacobelli che il Dottor Cassetta - quando si sono costituiti Parte Civile - erano ormai fuoriusciti dall'ordine giudiziario. Per cui manca qualunque presupposto per applicare e per ricorrere all'Articolo 11. Tutto questo - ancora una volta - la Corte di Assise, nell'ordinanza con cui rigettava la relativa eccezione, lo riepilogava in maniera dettagliata e noi lo ritroviamo in quelle pagine della sentenza che vi indicavo all'inizio. Tanto è stato detto, tanto si è discusso. Ma bastano queste semplici considerazioni per ritenere appunto che, in questi casi, l'applicazione dell'Articolo 11 non è possibile.

Vi è poi il caso dell'Avvocato Russo (Avvocato Russo, Giudice di Pace in servizio presso l'ufficio di Taranto). Che cosa accade con riferimento all'Avvocato Russo? L'Avvocato Russo depositava presso la Cancelleria del G.U.P. una costituzione di Parte Civile (questo accadeva il 16 giugno del 2014); rinunciava poi a tale atto. Di conseguenza, la

Corte di Assise non si è dovuta occupare di alcuna pretesa avanzata dall'Avvocato Russo. Ma, ancor prima, neppure il G.U.P. si è dovuto occupare di alcuna pretesa che è stata avanzata dall'Avvocato Russo. Questo risulta chiaramente, signori della Corte, dal verbale del 16 ottobre 2014 (la prima udienza G.U.P., per intenderci quella presieduta dalla Dottoressa Gilli). A pagina 41 del verbale del 16 ottobre 2014 così si legge: "Si dà atto che è giunta dichiarazione di rinuncia alla costituzione di Parte Civile che era stata fatta con atto depositato al G.U.P. ma ancora - testualmente (questo è il testo del verbale) - da depositare le varie cartoline, cioè perfezionare la costituzione fuori udienza da parte dell'Avvocato Russo". "In realtà - si legge ancora testualmente nel verbale - comunque risulta decaduta perché non risulta notificato l'atto". In effetti, se noi andiamo a leggere l'Articolo 78 del nostro Codice di Procedura Penale che cosa ci dice? È l'articolo - per intenderci - che riguarda proprio la costituzione di Parte Civile. Ebbene, quella norma precisa che, se l'atto di costituzione di Parte Civile è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata a cura delle Parti Civili alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

Quindi, signori della Corte, di cosa veramente dobbiamo preoccuparci in questa sede? Le notifiche... "Le cartoline - dice il Giudice - non sono ancora ritornate", quindi non risultava neppure notificato quell'atto che era stato depositato presso la Cancelleria del G.U.P.. Di che cosa quindi si è mai occupato il G.U.P. anche con riferimento alla posizione dell'Avvocato Russo, tanto da poter dire che sia venuta in luce la possibilità di pregiudicare la terzietà del Giudice, così come richiede la ratio sottesa alla norma?

Veramente ritengo che la questione possa essere superata con una facilità estrema e che alcun dubbio possa porsi anche con riferimento alla posizione dell'Avvocato Russo.

Ma, ancora, in una delle ultime udienze - in particolare 7 giugno 2024 - si è detto che l'Articolo 11 trova applicazione nel nostro processo perché anche i Magistrati in servizio presso l'ufficio giudiziario di Taranto sarebbero persone offese o danneggiate dal reato di disastro ambientale di cui all'Articolo 434. A quella udienza che prima richiamavo - quella del 7 giugno 2024 - si è lungamente argomentato a riguardo evidenziando in particolare la distinzione tra i due concetti di persona offesa dal reato e di danneggiato, prendendo spunto da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (si tratta della sentenza numero 6558 del 2023, depositata il 14 febbraio del 2024). In questa sentenza si precisa (leggo testualmente): "In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i Magistrati, le previsioni di cui all'Articolo 11 del Codice di Procedura Penale hanno natura eccezionale trovando applicazione nei soli in casi in cui il Magistrato abbia assunto la qualità di indagato, di imputato, di persona offesa o danneggiata in relazione

ad un reato che lo riguardi come tale in via diretta non riflessa e non quelli in cui il predetto sia meramente prospettato quale potenziale danneggiato ma tale qualifica non emerga in termini immediati e certi in ragione della mancata proposizione da parte sua dell'azione civile nel giudizio penale". Si tratta di una massima chiarissima che credo veramente non lasci alcun dubbio e che sgomberi completamente il campo da qualsivoglia dubbio.

Già in precedenza la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2018 (la sentenza 21128, depositata il 15 maggio 2018), precisava che "In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i Magistrati, l'operatività dell'Articolo 11 è subordinata alla condizione che il Magistrato assuma formalmente la quantità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato". Si tratta di una fattispecie in cui la Corte aveva escluso che ricorressero gli estremi per applicare l'Articolo 11 in un procedimento penale per diffamazione nel quale i minori (persone offese) erano stati rappresentati, ai fini della costituzione di Parte Civile, dal solo padre e non anche dalla madre che era Magistrato in servizio presso la Corte d'Appello sede del processo. Quindi in sostanza - si dice nella sentenza - costituendo la disposizione di cui all'Articolo 11 un'evidente eccezione a quel principio sul quale il Procuratore Generale tanto si soffermava - ovvero il principio del Giudice naturale precostituito per legge - e trovando la ratio nell'esigenza di tutelare il diritto di difesa del cittadino imputato e gli interessi del Magistrato danneggiato o offeso dal reato - da un lato - ma, al contempo, di garantire la terzietà e l'imparzialità del Giudice eliminando qualsiasi sospetto sulla parzialità dello stesso, la qualità di imputato, di persona offesa o persona danneggiata del Magistrato, affinché trovi applicazione l'Articolo 11, deve essere una qualità formale assunta nella sede procedimentale attraverso le iniziative formali previste dall'ordinamento giuridico.

Ritornando poi, ancora un attimo, alla sentenza a cui prima facevo riferimento - quella del 2023, la sentenza 6558 - che è stata richiamata in quell'udienza del 7 giugno 2024 dalla Difesa... di quella sentenza però bisogna evidenziare un passaggio che è veramente illuminante per la nostra questione: si tratta di quel passaggio dove vengono evidenziate le differenze esistenti tra la qualità di persona offesa e quella di danneggiato dal reato in termini di rilevabilità immediata e certa di tali qualifiche e del rilievo che assumono nell'ambito del processo.

Giusto per i signori della Corte: l'offeso dal reato è il soggetto passivo titolare dello specifico interesse tutelato dalla norma penale; danneggiato dal reato è colui al quale il reato ha cagionato un danno di carattere civile. Quindi può essere pure che persona offesa e danneggiato coincidano per taluni reati. Ma in taluni casi può anche non essere così, le due posizioni possono non coincidere.

Fatta questa precisazione fondamentale, la Cassazione, richiamando anche altre sentenze per dire come quello non sia un orientamento isolato ma è certamente un orientamento granitico della giurisprudenza, chiarisce (leggo testualmente): “La legge processuale non impone l’obbligo della citazione di tutti i danneggiati dal reato che possono essere numerosi e non previamente identificabili ma solo la citazione del soggetto passivo la cui individuazione facilmente discende dalla stessa struttura della norma penale che si assume violata. Anche se il danneggiato che non è soggetto passivo del reato può costituirsi Parte Civile, la legge processuale non riconosce a questo suo interesse una rilevanza di carattere assoluto ai fini del regolare svolgimento del processo penale, tanto da sancirne la nullità in caso di mancata citazione”. Questo, quindi, sancisce la Corte Costituzionale.

Che cosa significa, signori della Corte, tutto questo? Significa che il soggetto danneggiato dal reato è solo una parte eventuale del processo penale, di per sé non identificabile solo in ragione della consumazione del reato. Diventa parte processuale, generando quindi quel rapporto di cui parlavamo all’inizio (rapporto tra Magistrato/Giudice da un lato e Magistrato/parte del processo dall’altro), solo nel momento in cui promuove la relativa azione nel giudizio penale, non potendosi prescindere per tale figura processuale eventuale, ai fini della valutazione della portata dell’Articolo 11 del Codice di rito, dalla effettiva avvenuta partecipazione al giudizio mediante un atto formale. Questo principio è in linea con la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui competenza ex Articolo 11 deve essere accertata in base ad elementi oggettivi desumibili con certezza dagli elementi acquisiti e non sulla base di mere congetture, quale quella secondo cui tutti i Magistrati tarantini - indistintamente - sarebbero persone offese dei reati contestati, quantomeno dei delitti contro la pubblica incolumità.

Così argomentando... e chi parla ricorda bene la distinzione, così com’è stata puntualizzata in quell’udienza, tra persona offesa e danneggiato. Dicevo: così argomentando si estende la qualifica di persona offesa oltre i confini del concetto stesso di persona offesa, introducendo un criterio vago ed indefinito che non farebbe altro che rendere arbitrarie le decisioni e ingestibile la giustizia penale. Sostanzialmente è un problema che si presenterebbe in qualunque processo avente ad oggetto reati tipo quelli di cui oggi noi ci occupiamo.

Il bene giuridico tutelato e prodotto dalla norma incriminatrice violata non deve necessariamente fare capo ad un soggetto individuato - la cui presenza nel processo penale deve essere sempre assicurata - perché vi sono anche dei delitti che non offendono interessi strettamente individuali. Così anche i delitti contro l’ordine pubblico (per fare un esempio, forse per deviazioni professionale oserei dire): cioè ogni abitante di un

territorio in cui sia operante un'associazione per delinquere di stampo mafioso, contestata in un determinato giudizio, di certo non può ritenersi persona offesa o danneggiata da quel reato inserito appunto tra i delitti contro l'ordine pubblico, che non offendono interessi individuali. Alcune ipotesi sono chiare. A beneficio dei Giudici popolari: il furto, la truffa, la diffamazione, le lesioni personali sono reati in relazione ai quali è facile stabilire chi è il soggetto titolare del bene giuridico tutelato (il patrimonio per la truffa o il furto, la reputazione per la diffamazione, l'integrità fisica per le lesioni personali). Ma, in altri casi, l'interesse offeso può appartenere ad una cerchia indeterminata di persone, come avviene proprio nel caso dei reati contro l'incolumità pubblica che appunto si distinguono dai reati contro la vita e l'integrità individuale per la loro attitudine a proiettare gli effetti lesivi al di là dei concreti individui eventualmente colpiti o insidiati, mettendo così a repentaglio una cerchia indeterminata di persone tanto da indurre il legislatore ad anticipare la tutela penale alla sede del pericolo.

Si sostiene anche che questi reati possano avere carattere plurioffensivo perché lesivi, oltre che dell'interesse generale dell'incolumità pubblica, anche degli interessi particolari di concrete persone danneggiate o insidiate. Ma persone che devono costituirsi e devono essere presenti nel processo e palesarsi in maniera chiara; cosa che, ovviamente, nel nostro non è di certo avvenuto.

Pertanto quindi, anche con riferimento a questo particolare aspetto in relazione al quale è stata richiamata l'operatività dell'Articolo 11, ritengo che lo stesso non possa trovare alcuna applicazione e, pertanto, si insiste nel rigetto della relativa eccezione.

Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie per questo intervento.

Avvocato Lamanna, siccome, come avevo già anticipato nella scorsa udienza... io le potrei dare soltanto pochissimi minuti - cioè due - per le sue argomentazioni. Forse è il caso di rinviare alla prossima volta.

(L'Avvocato Lananna interviene fuori microfono)

PRESIDENTE A. DEL COCO - Oggi - lo ribadisco e lo dissi anche la scorsa volta - se fosse rimasto del tempo l'avremmo sentita. Entro le 14:00 dovevamo chiudere per esigenze di composizione della Corte e alle 14:00 chiuderemo. Per questo le sto dicendo che ulteriori udienze... il 12 verosimilmente, da quello che mi avete fatto comprendere, ci sarà l'astensione. La prima udienza di settembre la Corte avrà già deciso, deciderà sulle questioni. A meno che lei, così come tutti, non ci faccia pervenire una memoria e noi la

leggeremo.

(L'Avvocato Lananna interviene fuori microfono)

PRESIDENTE A. DEL COCO - Non è possibile, Avvocato. Mi deve credere: non lo posso fare!

(L'Avvocato Lananna interviene fuori microfono)

PRESIDENTE A. DEL COCO - Adesso uno. Erano due. Adesso uno.

(L'Avvocato Lananna interviene fuori microfono)

PRESIDENTE A. DEL COCO - No, no, no. No, no, no. C'è un verbale con su scritto... non iniziamo, perché questa sarebbe la seconda. Perché quando dico le cose rimangono a verbale, per questo ho messo la registrazione per tutta l'udienza. Dissi che alle 14:00 avremmo chiuso e quindi, se fosse rimasto del tempo, avrebbe parlato. Sono le 14:00. Che cosa intende fare?

(La signora Calderazzi Margherita interviene fuori microfono)

PRESIDENTE A. DEL COCO - Deve stare in silenzio, signora, perché sennò la mando via! È chiaro? Bene!

(L'Avvocato Lananna interviene fuori microfono)

PRESIDENTE A. DEL COCO - No, non è possibile. Ripeto: l'unica cosa... Non abbiamo grossi margini di tempo, nel senso che la prossima volta... Noi avremmo già preferito concludere questa fase entro luglio - entro il mese di luglio - per poter fare un programma definito, laddove la Corte riterrà di superare le eccezioni oppure risparmiare tempo e rinviare al Giudice competente ancor precedentemente e quindi, in qualche modo, definire comunque il processo. Non so.

(L'Avvocato Lananna interviene fuori microfono)

PRESIDENTE A. DEL COCO - Ho capito. Ripeto: per il 28, se lei ci dovesse mandare una

memoria, sarà... oppure, non lo so, una sostituzione che in qualche modo abbia una sua...

(L'Avvocato Lananna interviene fuori microfono)

PRESIDENTE A. DEL COCO - Sì, lo so che ha diverse Parti Civili.

(L'Avvocato Lananna interviene fuori microfono)

PRESIDENTE A. DEL COCO - Sì, mi faccia questa cortesia. Non riusciamo a sentirla, oggi non riusciamo a sentirla.

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Presidente, scusi, posso depositare le note di udienza all'esito dell'intervento dell'Avvocato Centonze?

PRESIDENTE A. DEL COCO - Della scorsa volta?

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sì.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Va bene.

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Diamo atto del deposito delle note di udienza dell'Avvocato Centonze che ha discusso la scorsa volta. 28 giugno, ore 10:00, per le discussioni delle Parti Civili. Ribadisco: siccome mi è stato consegnato un elenco con circa nove o dieci Parti Civili, tutti coloro che volessero - anche al di là di una discussione orale - illustrare le proprie ragioni lo possono fare con degli scritti difensivi. Non sono io che devo suggerire queste cose che dovrebbero... sono da Codice e dovrete conoscere perfettamente. Va bene? Quindi il 28 la cortesia - e chiudo - che vi chiedo è quella di farci pervenire eventuali istanze, eventuali dichiarazioni di astensione dall'udienza. Va bene?

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, chiaramente gliele possiamo far pervenire anche oggi, come dicevamo col collega.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Assolutamente!

AVVOCATO C. RAFFO - Poi, se lei lo ritiene...

PRESIDENTE A. DEL COCO - Sicuramente prima del 28.

AVVOCATO C. RAFFO - ...possiamo anche dichiararglielo a verbale.

PRESIDENTE A. DEL COCO - No, no, no. No, perdiamo tempo. Sicuramente prima del 28. Va bene? Per l'udienza del 28 faremo il conto e vi diremo qual è il programma. Grazie. L'udienza è tolta.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 176.624

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce